

Fondazione di Previdenza EFG SA

Regolamento previdenziale

Valido dal 1 settembre 2023

INDICE

A) INTRODUZIONE.....	7
Art. 1 Nome e sede.....	7
Art. 2 Abbreviazioni e definizioni.....	7
Art. 3 Campo di applicazione.....	7
Art. 4 Unione domestica registrata	7
Art. 5 Cessione e costituzione in pegno dei diritti alle prestazioni	7
Art. 6 Struttura dei piani di previdenza della Fondazione	7
Art. 7 Interessi e interessi di mora	8
B) SUB PIANO PRESTAZIONI DI VECCHIAIA, DI USCITA E DI PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ D'ABITAZIONI.....	9
I. GENERALITÀ.....	9
Art. 8 Obbligo d'informazione e di comunicazione degli assicurati, dei beneficiari di rendite e dei superstiti	9
Art. 9 Conseguenze in caso di violazione degli obblighi di informazione e di comunicazione	10
Art. 10 Obblighi d'informazione e di annuncio da parte della Fondazione e certificato personale	11
Art. 11 Obbligo di comunicazione del datore di lavoro.....	11
Art. 12 Obbligo di notifica in caso di ritardo nel pagamento dei contributi di mantenimento	12
II. PERSONE ASSICURATE	13
Art. 13 Condizioni per l'ammissione all'assicurazione	13
Art. 14 Persone non ammesse nell'assicurazione	13
Art. 15 Violazione dell'obbligo di denuncia	13
Art. 16 Fine dell'assicurazione.....	14
III. BASI DI CALCOLO	15
Art. 17 Stipendio annuo determinante	15
Art. 18 Stipendio assicurato.....	16
Art. 19 Stipendio non assicurabile	16
IV. FINANZIAMENTO.....	17
Art. 20 Calcolo dei contributi.....	17
Art. 21 Contributi di risparmio, accrediti di vecchiaia	17
Art. 22 Pagamento dei contributi	18
Art. 23 Obbligo di pagare i contributi in caso di entrata o uscita nel corso del mese, di congedo non retribuito e di decesso	18
Art. 24 Congedo non retribuito	19
Art. 25 Prestazioni di uscita apportate	19
Art. 26 Prestazioni in entrata in seguito a divorzio.....	19
Art. 27 Acquisto delle prestazioni di vecchiaia massime	20
Art. 28 Riscatto pensionamento anticipato	20
V. MISURE DI RISANAMENTO	22

Art. 29	Misure in caso di copertura insufficiente	22
VI.	PRESTAZIONI	23
Sezione 1:	Prestazioni di vecchiaia.....	23
Art. 30	Avere di vecchiaia.....	23
Art. 31	Conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato»	24
Art. 32	Remunerazione.....	24
Art. 33	Nascita ed estinzione del diritto a una prestazione di vecchiaia	25
Art. 34	Prestazione di vecchiaia parziale.....	25
Art. 35	Rendita di vecchiaia.....	26
Art. 36	Prelievo di capitale.....	26
Art. 37	Diritto alla rendita per figli di un beneficiario di una rendita di vecchiaia	27
Art. 38	Ammontare della rendita per figli di un beneficiario di una rendita di vecchiaia	27
Art. 39	Rendita ponte AVS finanziata dal datore di lavoro.....	28
Sezione 2:	Prestazioni per i superstiti di beneficiari di rendita di vecchiaia	28
Art. 40	Principio	28
Art. 41	Diritto alla rendita per coniugi.....	28
Art. 42	Diritto alla rendita per conviventi	28
Art. 43	Ammontare della rendita per coniugi e conviventi.....	30
Art. 44	Diritto alla rendita per orfani	31
Art. 45	Ammontare della rendita per orfani.....	31
VII.	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA	32
Art. 46	Limitazione dei diritti	32
Art. 47	Pagamento delle prestazioni sotto forma di liquidazione in capitale	32
Art. 48	Rapporto rispetto alle prestazioni previste dalla legge.....	32
Art. 49	Prestazioni dopo l'uscita dalla Fondazione	32
Art. 50	Obbligo di prestazione anticipata della Fondazione.....	33
Art. 51	Pagamento delle prestazioni.....	33
Art. 52	Rettifica di prestazioni	33
Art. 53	Prescrizione e decadenza.....	33
Art. 54	Certificato di esistenza in vita.....	34
Art. 55	Adeguamento all'evoluzione dei prezzi.....	34
Art. 56	Diritti verso terzi responsabili	34
VIII.	PRESTAZIONE DI USCITA (LIBERO PASSAGGIO)	35
Art. 57	Diritto in caso di conclusione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio dopo il compimento del 19° anno di età.....	35
Art. 58	Diritto in caso di totale conclusione del rapporto di lavoro prima della prima data di pensionamento anticipato possibile	35
Art. 59	Forma del mantenimento della copertura previdenziale	35
Art. 60	Pagamento in contanti	36
Art. 61	Diritto in caso di scioglimento totale o parziale del rapporto di lavoro dopo la prima data di pensionamento anticipato possibile.....	37
Art. 62	Computo della prestazione d'uscita	37
Art. 63	Informazioni in caso di uscita.....	38
IX.	PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ D'ABITAZIONI	39

Art. 64	Prelievo anticipato e costituzione in pegno	39
Art. 65	Prelievo anticipato.....	39
Art. 66	Rimborso.....	40
Art. 67	Costituzione in pegno	41
Art. 68	Documentazione richiesta.....	41
Art. 69	Erogazione.....	41
Art. 70	Computo del diritto alla prestazione residua	42
Art. 71	Emolumenti.....	42
C)	SUB PIANO PRESTAZIONI PER I SUPERSTITI DI ASSICURATO ATTIVO E D'INVALIDITÀ.....	43
I.	GENERALITÀ.....	43
Art. 72	Obbligo d'informazione e di comunicazione degli assicurati, dei beneficiari di rendite e dei superstiti	43
Art. 73	Conseguenze in caso di violazione degli obblighi di informazione e di comunicazione	44
Art. 74	Obblighi d'informazione e di annuncio da parte della Fondazione e certificato personale	45
Art. 75	Obbligo di comunicazione del datore di lavoro.....	46
Art. 76	Obbligo di notifica in caso di ritardo nel pagamento dei contributi di mantenimento	46
II.	PERSONE ASSICURATE	47
Art. 77	Condizioni per l'ammissione all'assicurazione	47
Art. 78	Persone non ammesse nell'assicurazione	47
Art. 79	Riserva relativa allo stato di salute.....	48
Art. 80	Violazione dell'obbligo di denuncia	48
Art. 81	Fine dell'assicurazione.....	49
III.	BASI DI CALCOLO	51
Art. 82	Stipendio annuo determinante	51
Art. 83	Stipendio assicurato.....	52
Art. 84	Stipendio non assicurabile	52
IV.	FINANZIAMENTO.....	53
Art. 85	Calcolo dei contributi.....	53
Art. 86	Contributi di risparmio, accrediti di vecchiaia	53
Art. 87	Contributi di rischio	54
Art. 88	Pagamento dei contributi	55
Art. 89	Obbligo di pagare i contributi in caso di entrata o uscita nel corso del mese, di congedo non retribuito e di decesso	55
Art. 90	Congedo non retribuito	55
Art. 91	Prestazioni di uscita apportate	55
Art. 92	Prestazioni in entrata in seguito a divorzio.....	56
V.	MISURE DI RISANAMENTO	57
Art. 93	Misure in caso di copertura insufficiente	57
VI.	PRESTAZIONI	58

Sezione 1: Prestazioni per i superstiti di assicurato attivo o di un beneficiario di una rendita d'invalidità	58
Art. 94 Principio	58
Art. 95 Diritto alla rendita per coniugi.....	58
Art. 96 Diritto alla rendita per conviventi	59
Art. 97 Ammontare della rendita per coniugi e conviventi.....	60
Art. 98 Diritto alla rendita per orfani	61
Art. 99 Ammontare della rendita per orfani.....	62
Art. 100 Diritto al capitale in caso di decesso	62
Art. 101 Ammontare del capitale in caso di decesso	63
Sezione 2: Prestazioni d'invalidità	64
Art. 102 Invalidità.....	64
Art. 103 Nascita ed estinzione del diritto	65
Art. 104 Esenzione dal pagamento dei contributi di risparmio e di rischio.....	65
Art. 105 Avere di vecchiaia di una persona invalida	66
Art. 106 Entità del diritto alla rendita d'invalidità	67
Art. 107 Ammontare della rendita d'invalidità	68
Art. 108 Diritto alla rendita per figli d'invalido.....	68
Art. 109 Ammontare della rendita per figli d'invalido.....	69
Sezione 3: Prestazioni di vecchiaia in caso di invalidità.....	69
Art. 110 Avere di vecchiaia.....	69
Art. 111 Remunerazione.....	70
Art. 112 Nascita ed estinzione del diritto a una prestazione di vecchiaia	70
VII. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI PER SUPERSTITI DI UN ASSICURATO ATTIVO O DI UN BENEFICIARIO DI RENDITA D'INVALIDITÀ.....	71
Art. 113 Limitazione dei diritti	71
Art. 114 Pagamento delle prestazioni sotto forma di liquidazione in capitale	71
Art. 115 Rapporto rispetto alle prestazioni previste dalla legge.....	71
Art. 116 Prestazioni dopo l'uscita dalla Fondazione	72
Art. 117 Obbligo di prestazione anticipata della Fondazione.....	72
Art. 118 Pagamento delle prestazioni.....	72
Art. 119 Rettifica di prestazioni	72
Art. 120 Prescrizione e decadenza.....	73
Art. 121 Certificato di esistenza in vita.....	73
Art. 122 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi.....	73
Art. 123 Riduzione, revoca, rifiuto di prestazioni di rischio	73
Art. 124 Sovrindennizzo	73
Art. 125 Diritti verso terzi responsabili	75
VIII. PRESTAZIONE DI USCITA E PROPRIETÀ D'ABITAZIONE.....	76
Art. 126 Diritto alla parte di avere di vecchiaia di una persona invalida.....	76
Art. 127 Restituzione della prestazione d'uscita alla Fondazione.....	76
D) DIVORZIO.....	77
Art. 128 Divisione e Trasferimento delle prestazioni d'uscita o delle rendite in caso di divorzio	77
Art. 129 Computo del diritto alla prestazione residua, riacquisto.....	77

Art. 130 Caso di Pensionamento durante la procedura di divorzio	77
Art. 131 Rendita di divorzio	78
E) CASSA PENSIONE INTERNA	80
F) AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	82
Art. 132 Amministrazione della giustizia	82
Art. 133 Versione vincolante.....	82
G) INFORMAZIONI PER GLI ASSICURATI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	83
H) DISPOSIZIONI FINALI.....	84
Art. 134 Interpretazione	84
Art. 135 Modifiche al Regolamento.....	84
Art. 136 Trasmissione.....	84
Art. 137 Entrata in vigore	84
ALLEGATI.....	85

A) INTRODUZIONE

Art. 1 Nome e sede

La “Fondazione di Previdenza EFG SA” (in seguito “Fondazione”) è una fondazione ai sensi dell’Art. 80 ss CC, Art. 331 CO e Art. 48 cpv. 2 LPP con sede a Lugano, iscritta nel registro della previdenza professionale.

Art. 2 Abbreviazioni e definizioni

1 Le definizioni utilizzate nel presente Regolamento sono riportate nell’Allegato 6.

2 Le abbreviazioni utilizzate nel presente Regolamento sono riportate nell’Allegato 7.

3 In questo Regolamento le denominazioni personali di genere maschile si riferiscono ad entrambi i sessi.

Art. 3 Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica alla Fondatrice nonché ai datori di lavoro affiliati, ai loro dipendenti e ai beneficiari di rendite.

Art. 4 Unione domestica registrata

L’unione domestica registrata ai sensi della LUD è equiparata al matrimonio. Le conseguenze dello scioglimento per via legale dell’unione domestica registrata sono equiparate a quelle del divorzio.

Art. 5 Cessione e costituzione in pegno dei diritti alle prestazioni

I diritti fondati sul presente Regolamento non possono essere ceduti o costituiti in pegno prima della loro scadenza né tanto meno sono pignorabili. Sono fatte salve le disposizioni del capitolo relativo alla promozione della proprietà d'abitazioni.

Art. 6 Struttura dei piani di previdenza della Fondazione

Il regolamento previdenziale prevede due piani distinti:

Capitolo B: Sub Piano previdenziale per la vecchiaia per gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite di vecchiaia, che copre le prestazioni di pensionamento, di uscita e per i superstiti di beneficiari di rendita, nonché la promozione della proprietà di abitazioni per gli assicurati attivi.

Capitolo C: Sub Piano previdenziale per i superstiti d'assicurato attivo e d'invalidità. Queste prestazioni per i superstiti d'assicurato attivo e d'invalidità sono interamente assicurate presso un assicuratore vita svizzero attraverso un contratto di assicurazione collettivo congruente. La Fondazione copre solo le prestazioni che ha assicurato e che vengono effettivamente erogate dall'assicuratore, per cui non viene rilevata alcuna passività nel bilancio della Fondazione.

Art. 7 Interessi e interessi di mora

Nella misura in cui il presente Regolamento non preveda altrimenti, i tassi di interesse applicabili sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Fondazione. I tassi di interesse sono riportati nell'Allegato 1 del Regolamento.

B) SUB PIANO PRESTAZIONI DI VECCHIAIA, DI USCITA E DI PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ D'ABITAZIONI**I. GENERALITÀ****Art. 8 Obbligo d'informazione e di comunicazione degli assicurati, dei beneficiari di rendite e dei superstiti**

1 I dipendenti da assicurare per la prima volta, nonché gli assicurati, i beneficiari di rendita e i loro superstiti hanno l'obbligo di fornire informazioni veritiere su tutti i fatti concernenti le relazioni con la Fondazione e di presentare tutti i documenti necessari. Devono in particolare presentare alla Fondazione le informazioni secondo l'Art. 63 dei precedenti istituti di previdenza e l'Art. 15 del Regolamento.

2 Gli assicurati, i beneficiari di rendite o i loro superstiti devono in particolare comunicare immediatamente per iscritto:

- a) qualsiasi cambiamento riguardante il domicilio fiscale, lo stato civile o l'esistenza di una convivenza ai sensi dell'Art. 42 in caso di diritto a una rendita per coniugi o conviventi;
- b) la registrazione di un'unione domestica ai sensi della LUD, in caso di diritto a una rendita per coniugi o conviventi;
- c) la conclusione degli studi o il raggiungimento dell'abilità al lavoro di un figlio per il quale sussiste il diritto alla rendita per figli o per orfani oltre il 20° anno di età;
- d) il decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita;
- e) il trasferimento all'estero;
- f) mantenimento della previdenza presso la Fondazione a partire dai 58 anni compiuti in caso di scioglimento del rapporto di lavoro: la persona assicurata il cui rapporto di lavoro viene sciolto dai 58 anni compiuti, che è domiciliata in Svizzera e che cessa di essere soggetta all'assicurazione previdenziale obbligatoria in seguito allo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, può richiedere alla Fondazione la continuazione dell'assicurazione nella stessa misura di prima fino all'età ordinaria di pensionamento. Il mantenimento della previdenza è soggetto alle condizioni stabilite nel regolamento, comprese eventuali modifiche successive.

In caso di mantenimento della previdenza presso la Fondazione a partire dai 58 anni compiuti, la persona assicurata è tenuta a :

- i. Comunicare per iscritto alla Fondazione, mediante l'apposito modulo, al più tardi 15 giorni prima della fine del mese successivo

alla conclusione del rapporto di lavoro, la decisione di mantenere la previdenza, nonché la scelta di mantenere o aumentare le prestazioni di vecchiaia. Dev'essere fornita la prova della cessazione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.

- ii. Comunicare alla Fondazione ogni anno entro il 30 novembre, per iscritto, la richiesta di modificare la propria scelta con effetto dal 1° gennaio successivo. Senza comunicazione scritta, la soluzione previdenziale attuale rimane in vigore.
- iii. Avvisare la Fondazione per iscritto ed entro 30 giorni, nel caso in cui inizia la copertura assicurativa presso un nuovo istituto di previdenza.

3 Assicurati e beneficiari di una rendita d'invalidità della Fondazione ai quali è stato aggiudicato il diritto a una rendita vitalizia nell'ambito del Art. 124a CC ("rendita da divorzio") devono informare la Fondazione a proposito di questo diritto comunicando anche il nome dell'istituto di previdenza del coniuge debitore.

4 I costi derivanti dall'assolvimento dell'obbligo di comunicazione sono a carico della persona assicurata, dei beneficiari di rendita o dei loro superstiti.

Art. 9 Conseguenze in caso di violazione degli obblighi di informazione e di comunicazione

1 I dipendenti da assicurare per la prima volta, nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti sono tenuti a rifondere alla Fondazione le spese supplementari derivanti da informazioni omesse o fornite in modo inesatto o tardivo.

2 Si considerano violati gli obblighi di informazione e di comunicazione quando le informazioni o le comunicazioni non sono fornite tempestivamente o nel caso di rifiuto a fornirle.

3 Qualora una persona assicurata, che abbia presentato richiesta di pagamento di prestazioni della Fondazione, violi uno degli obblighi d'informazione a lei spettanti, la Fondazione sospenderà le procedure di verifica del diritto alle prestazioni rinviando la decisione relativa a tale diritto al momento in cui saranno pervenute le informazioni richieste.

4 Se la persona assicurata o il beneficiario della rendita che ha diritto alle prestazioni della Fondazione viola gli obblighi d'informazione e di comunicazione che gli incombono, la Fondazione sospende il pagamento delle prestazioni fino ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie.

- 5 Le prestazioni vengono in ogni caso pagate soltanto se l'avente diritto ha fornito tutti i documenti necessari alla valutazione del diritto alla prestazione. In caso di presentazione tardiva di questi documenti, le prestazioni sono pagate senza interessi dal momento della scadenza. Non sono dovuti interessi di mora.
- 6 Se la persona assicurata di 58 anni compiuti non ha notificato alla Fondazione la sua richiesta di mantenere la previdenza entro il termine e secondo le modalità prescritte, la Fondazione versa la prestazione d'uscita o le prestazioni di vecchiaia.

Art. 10 Obblighi d'informazione e di annuncio da parte della Fondazione e certificato personale

- 1 Al momento dell'ammissione nella Fondazione, alla persona assicurata viene consegnato un certificato personale ("certificato di previdenza") che contiene i dati relativi alla previdenza professionale secondo l'art. 86b cpv. 1 lett. a LPP. Alle persone assicurate viene recapitato almeno un certificato personale ogni anno. Dal certificato personale non deriva alcun diritto giuridico. Qualora sorgesse un caso previdenziale, fanno stato le disposizioni regolamentari esistenti in quel momento.
- 2 La Fondazione informa le persone assicurate in modo adeguato in merito alla propria organizzazione e al proprio finanziamento nonché alla composizione del Consiglio di Fondazione.
- 3 Su richiesta la Fondazione fornisce ai destinatari il conto annuale e il rapporto annuale.
- 4 Nell'ambito di un divorzio la Fondazione fornisce informazioni all'assicurato o al Tribunale, su richiesta, secondo l'Art. 24 cpv. 3 LFLP e Art. 19k OLP.
- 5 La Fondazione annuncia all'Ufficio centrale del 2° pilastro entro la fine di gennaio di ogni anno tutte le persone per le quali nel dicembre dell'anno precedente esisteva un avere di vecchiaia, come anche tutti gli averi previdenziali dimenticati e gli averi previdenziali di persone irreperibili secondo l'Art. 19c OLP.
- 6 Se il rapporto di lavoro viene disdetto dal datore di lavoro e termina dopo il compimento dei 58 anni, la Fondazione informa la persona assicurata sulle possibilità di mantenimento della previdenza e sulle relative condizioni.

Art. 11 Obbligo di comunicazione del datore di lavoro

- 1 Il datore di lavoro comunica alla Fondazione, entro i termini prescritti, i nominativi dei dipendenti da assicurare nonché i dati indispensabili per la gestione della previdenza professionale, in particolare lo stipendio annuo determinante, il grado di occupazione, lo stato civile, la data di matrimonio come pure i dati rilevanti concernenti i figli fino a 25 anni, per i quali sussiste un diritto alle prestazioni di cui agli Art. 37 e Art. 44.

- 2 In caso di comunicazione tardiva di una modifica, il rapporto assicurativo della persona assicurata è rettificato in funzione del momento in cui la modifica si è effettivamente verificata. La Fondazione può imputare al datore di lavoro un eventuale danno derivante dalla comunicazione tardiva.
- 3 Non appena viene comunicato alla persona assicurata, il datore di lavoro informa la Fondazione in merito alla sua decisione di disdire il rapporto di lavoro di una persona assicurata che raggiunge l'età di 58 anni o più entro la fine del rapporto di lavoro.

Art. 12 Obbligo di notifica in caso di ritardo nel pagamento dei contributi di mantenimento

- 1 Se la persona assicurata è in ritardo con il pagamento dei contributi di mantenimento di almeno quattro rate mensili, l'autorità competente può avvisare la Fondazione in merito.
- 2 In questo caso, la Fondazione deve notificare immediatamente all'autorità competente la scadenza di un versamento in contanti superiore a CHF 1'000, così come ogni prelievo anticipato, un eventuale pegno o la sua realizzazione per finanziare la proprietà d'abitazione ad uso proprio.
- 3 Le suddette prestazioni possono essere corrisposte non prima di trenta giorni dopo la notifica all'autorità, nei limiti delle misure di blocco imposte dall'autorità.

II. PERSONE ASSICURATE

Art. 13 Condizioni per l'ammissione all'assicurazione

- 1 I dipendenti con uno stipendio annuo lordo sottoposto all'assicurazione AVS che superi il valore di cui all'Art. 2 cpv. 1 LPP (Allegato 1 del Regolamento), sono assicurati per la vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio successivo al compimento del 19° anno di età.
- 2 L'assicurazione comincia con l'inizio del rapporto di lavoro.
- 3 L'assicurazione dei collaboratori che hanno compiuto 58 anni e che hanno ottenuto dalla Fondazione il mantenimento della previdenza inizia il primo giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro.

Art. 14 Persone non ammesse nell'assicurazione

Non sono ammessi nell'assicurazione della Fondazione i dipendenti:

- a) per i quali è stato stipulato un contratto di lavoro per una durata massima di tre mesi. Se il rapporto di lavoro viene prorogato oltre i tre mesi, essi sono assicurati a partire dal momento in cui è stata stipulata la proroga. Si applicano le disposizioni dell'Art. 1k OPP2;
- b) i quali svolgono presso il datore di lavoro affiliato un'occupazione secondaria e che sono già assicurati altrove per la loro occupazione primaria o che svolgono un'attività indipendente quale occupazione primaria;
- c) invalidi ai sensi della LAI nella misura di almeno il 70 per cento o che continuano ad essere affiliati provvisoriamente a un altro istituto di previdenza ai sensi dell'Art. 26a LPP;
- d) i quali hanno raggiunto l'età massima di pensionamento;
- e) non attivi in Svizzera o la cui attività in Svizzera non presenta probabilmente un carattere durevole e che sono già sufficientemente assicurati all'estero, a condizione che presentino alla Fondazione domanda di esenzione dall'assicurazione. Sono fatti salvi gli accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea/EFTA. I necessari giustificativi devono essere presentati dalla persona assicurata.

Art. 15 Violazione dell'obbligo di denuncia

- 1 Se una persona assicurata di 58 anni o più non comunica alla Fondazione la data di inizio della sua assicurazione presso un nuovo istituto di previdenza entro il termine e nella forma prescritta, la Fondazione sospende la sua assicurazione e può disdirla con effetto retroattivo.

Art. 16 Fine dell'assicurazione**1 L'assicurazione termina:**

- a) con la cessazione del rapporto di lavoro, sempreché a quel momento non sia maturato un diritto a prestazioni di vecchiaia;
- b) se la persona assicurata al beneficio del mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti disdice l'assicurazione per iscritto in qualsiasi momento entro la fine di un mese;
- c) se una persona assicurata al beneficio del mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti entra in un nuovo istituto di previdenza, se più di due terzi della prestazione d'uscita sono necessari per il riacquisto delle prestazioni regolamentari totali;
- d) con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento della persona assicurata al beneficio del mantenimento della previdenza presso la Fondazione dai 58 anni compiuti;
- e) al massimo al compimento del 70° anno di età per il rischio vecchiaia.
- f) se la persona assicurata al beneficio del mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti non ha versato i contributi dovuti entro 30 giorni dal sollecito di pagamento.

2 Con l'accordo del Datore di Lavoro, un assicurato non più soggetto all'assicurazione obbligatoria che però percepisce indennità mensili secondo la cifra 7 del Piano Sociale del 7 luglio 2020 siglato fra la fondatrice e la "Commissione del Personale" della fondatrice può restare assicurato alla Fondazione anche dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro fintanto che riceve le indennità mensili definite secondo il piano sociale. Durante questo periodo, i contributi continuano ad essere pagati secondo le stesse condizioni dal datore di lavoro e dalla persona assicurata.

III. BASI DI CALCOLO

Art. 17 Stipendio annuo determinante

- 1 Lo stipendio annuo determinante corrisponde allo stipendio base annuo fisso secondo gli accordi contrattuali senza componenti variabili (bonus).
- 2 Le gratifiche in denaro, come ad esempio premi di fedeltà, bonus o altre indennità derivanti in particolare da partecipazioni basate sul profitto e sul rendimento, non vengono prese in considerazione per il calcolo dello stipendio annuo determinante. Non rientrano nello stipendio annuo determinante neppure le indennità per lavoro straordinario, domenicale e notturno, gli assegni familiari e per figli, le spese di rappresentanza, le indennità di disagio ambientale, le indennità per assegnazioni all'estero e altre prestazioni supplementari.
- 3 Lo stipendio annuo determinante viene stabilito per la prima volta al momento dell'ammissione nella Fondazione. Le modifiche di stipendio vengono considerate a partire dal momento in cui sono valide.
- 4 Il datore di lavoro affiliato stabilisce lo stipendio annuo delle persone assicurate determinante per l'assicurazione e lo comunica alla Fondazione.
- 5 Lo stipendio annuo determinante non può superare il reddito soggetto ai contributi AVS della persona assicurata. Resta salvo il mantenimento della previdenza per la vecchiaia durante un congedo non retribuito (Art. 24) o, in caso di riduzione del grado di occupazione, al compimento del 58° anno di età conservando la copertura previdenziale precedente ai sensi dell'Art. 18 cpv. 6.
- 6 Il datore di lavoro può stabilire anticipatamente lo stipendio annuo determinante sulla base degli ultimi stipendi annui conosciuti. In questo caso devono essere prese in considerazione le modifiche già convenute per l'anno in corso.
- 7 Se la persona assicurata è impiegata da meno di un anno, è considerato stipendio annuo determinante lo stipendio che realizzerebbe in caso di occupazione per l'intero anno.
- 8 In caso di mantenimento della previdenza dopo il compimento dei 58 anni, è determinante l'ultimo salario annuo alla fine del rapporto di lavoro. Se meno di due terzi della prestazione d'uscita necessaria per il riscatto dell'intera prestazione regolamentare viene trasferita al nuovo istituto di previdenza dell'assicurato, il salario annuo necessario per il mantenimento della previdenza presso la Fondazione viene ridotto in proporzione all'importo trasferito.

Art. 18 Stipendio assicurato

- 1 Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante fino a un massimo di CHF 140'000.-, salvo eccezioni ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
- 2 Le persone assicurate presso la Fondazione al 31.12.2021 nate nel 1966 o prima, con uno stipendio assicurato in quella data superiore a CHF 140'000, e che non hanno optato per l'assicurazione nel piano previdenziale separato 1e, sono assicurate dalla Fondazione per il loro intero stipendio, fino a un massimo di CHF 500'000 all'anno.
- 3 Le persone assicurate presso la Fondazione il cui stipendio assicurato supera i CHF 140'000.- all'anno, ma è inferiore allo stipendio minimo assicurabile di CHF 145'000.- all'anno nel piano previdenziale separato 1e, sono assicurate dalla Fondazione per la parte supplementare del loro stipendio. Se viene raggiunto lo stipendio assicurato di CHF 145'000 all'anno, lo stipendio assicurato nella Fondazione è limitato a CHF 140'000 e il resto è assicurato separatamente nel piano previdenziale separato 1e.
- 4 Per i collaboratori a tempo parziale, il limite massimo dello stipendio assicurato non viene ridotto in proporzione al grado di occupazione per determinare lo stipendio minimo assicurabile nel piano previdenziale 1e.
- 5 Se lo stipendio assicurato diminuisce a causa di un abbassamento dello stipendio o di una riduzione del grado di occupazione e per questo motivo l'aver di vecchiaia (Art. 30) supera l'importo massimo possibile per il riacquisto relativo allo stipendio assicurato ridotto, la parte eccedente di avere di vecchiaia rimane alla Fondazione. Su richiesta della persona assicurata questa parte può in alternativa essere versata al conto complementare secondo l'Art. 31.
- 6 Se dopo il 58° anno di età lo stipendio assicurato si riduce al massimo della metà, la persona assicurata ha la facoltà di chiedere il mantenimento dello stipendio assicurato fino a quel momento. Tale mantenimento dello stipendio assicurato deve essere comunicato per iscritto dal datore di lavoro alla Fondazione al più tardi un mese prima che subentri la riduzione di stipendio. I contributi di risparmio ai sensi dell'Art. 21 riguardanti la differenza tra il salario precedente e il salario ridotto sono interamente a carico della persona assicurata. Il mantenimento dell'assicurazione termina dietro comunicazione scritta al datore di lavoro, comunque entro e non oltre il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Art. 19 Stipendio non assicurabile

Il reddito conseguito presso un datore di lavoro non affiliato o realizzato tramite un'attività lucrativa indipendente non può essere assicurato presso la Fondazione.

IV. FINANZIAMENTO

Art. 20 Calcolo dei contributi

Per il calcolo dei contributi di risparmio (Art. 21) è determinante lo stipendio assicurato (Art. 18).

Art. 21 Contributi di risparmio, accrediti di vecchiaia

- 1 I contributi di risparmio sono prelevati a decorrere dal 1° gennaio successivo al compimento del 19° anno di età. Sono graduati in funzione dell'età e costituiscono gli accrediti di vecchiaia.
- 2 La persona assicurata può scegliere uno dei tre piani contributivi riportati qui di seguito. La scelta viene effettuata all'ammissione e ogni 1° gennaio dell'anno civile. Qualora la persona assicurata non faccia alcuna scelta, viene automaticamente applicato il piano contributivo "Standard". La persona assicurata ha la facoltà di comunicare per iscritto entro il 31 dicembre la scelta del piano contributivo per il successivo anno civile. In assenza di comunicazioni a tale riguardo, viene applicato il piano contributivo precedente per tutto l'anno in corso.

Piano contributivo "Standard"			
Fasce di età (anni)	Contributo della persona assicurata	Contributo del datore di lavoro	Accredito di vecchiaia
18-19	0.0%	0.0%	0.0%
20-34	3.75%	7.5%	11.25%
35-44	4.75%	10.1%	14.85%
45-54	5.75%	13.2%	18.95%
55-64/65	6.75%	15.4%	22.15%

Piano contributivo "Plus" (+ 2%)			
Fasce di età (anni)	Contributo della persona assicurata	Contributo del datore di lavoro	Accredito di vecchiaia
18-19	0.0%	0.0%	0.0%
20-34	5.75%	7.5%	13.25%
35-44	6.75%	10.1%	16.85%
45-54	7.75%	13.2%	20.95%
55-64/65	8.75%	15.4%	24.15%

Piano contributivo "Top" (+ 4%)			
Fasce di età (anni)	Contributo della persona assicurata	Contributo del datore di lavoro	Accredito di vecchiaia
18–19	0.0%	0.0%	0.0%
20–34	7.75%	7.5%	15.25%
35–44	8.75%	10.1%	18.85%
45–54	9.75%	13.2%	22.95%
55–64/65	10.75%	15.4%	26.15%

- 3 L'età per determinare i contributi e gli accrediti di vecchiaia corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita della persona assicurata.
- 4 Se, rinviando la data di pensionamento, il rapporto di lavoro con la persona assicurata prosegue oltre l'età ordinaria di pensionamento, i contributi di risparmio possono continuare ad essere versati fino al 70° anno d'età secondo l'ultima fascia d'età.
- 5 I contributi del datore di lavoro devono provenire da suoi fondi propri o da riserve di contributi alimentate in precedenza a tal fine dal datore di lavoro e conteggiate separatamente.
- 6 In caso di mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti con aumento delle prestazioni di vecchiaia, la persona assicurata si impegna a versare i contributi di risparmio, compresa la quota del datore di lavoro, alla fine di ogni mese per il mese in scadenza.

Art. 22 Pagamento dei contributi

- 1 I contributi sono dovuti per intero dal datore di lavoro. Essi devono essere trasferiti ogni mese alla Fondazione. I contributi di risparmio (Art. 21) della persona assicurata vengono trattenuti ogni mese dal suo stipendio.
- 2 In caso di mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti, la persona assicurata si assume il pagamento dell'intero contributo mensile, compresa la quota del datore di lavoro. In caso di ritardo nel pagamento di una rata mensile, la Fondazione può disdire l'assicurazione entro 30 giorni previo invio di un sollecito di pagamento entro 14 giorni.

Art. 23 Obbligo di pagare i contributi in caso di entrata o uscita nel corso del mese, di congedo non retribuito e di decesso

- 1 Se l'ammissione nell'assicurazione della persona assicurata avviene nel corso del mese, il contributo è dovuto per il mese intero.
- 2 Se la persona assicurata esce nel corso del mese, il contributo è dovuto per il mese intero.

- 3 La normativa ai sensi dei cpv. 1 e 2 si applica per analogia al congedo non retribuito (Art. 24).
- 4 In caso di decesso della persona assicurata è dovuto il contributo per tutto il mese.

Art. 24 Congedo non retribuito

- 1 Durante il congedo non retribuito il processo di risparmio viene di norma sospeso e decade l'obbligo di versamento dei contributi. La persona assicurata può concordare con la Fondazione di non sospendere il processo di risparmio nel corso del congedo non retribuito. In questo caso sia i contributi di risparmio del datore di lavoro sia quelli della persona assicurata sono a carico di quest'ultima. In caso di congedo non retribuito il processo di risparmio può proseguire al massimo per due anni.
- 2 L'aver di vecchiaia disponibile matura interessi per tutta la durata del congedo non retribuito.

Art. 25 Prestazioni di uscita apportate

- 1 Al momento dell'ammissione alla Fondazione le prestazioni di uscita di altri istituti di previdenza e gli averi di istituti di libero passaggio devono essere trasferiti ("prestazione d'entrata") nella Fondazione. Essi sono integralmente accreditati all'aver di vecchiaia (Art. 30) della persona assicurata.
- 2 Se la prestazione d'entrata supera l'importo massimo necessario all'acquisto delle prestazioni di vecchiaia massime (Art. 27) e lo stipendio supera i CHF 145'000.-, la parte sovraobbligatoria che supera tale importo massimo viene trasferita nel piano previdenziale separato 1e. Se lo stipendio assicurato è inferiore a CHF 145'000.-, la persona assicurata può decidere di accreditare la parte eccedente sovraobbligatoria al conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» (Art. 31) o di trasferirla su un conto di libero passaggio.
- 3 La Fondazione ha il diritto di richiedere per conto della persona assicurata il versamento di prestazioni di uscita non trasferite da parte di precedenti rapporti di previdenza così come capitali di previdenza in altre forme mirate al mantenimento della previdenza (secondo pilastro).

Art. 26 Prestazioni in entrata in seguito a divorzio

- 1 Prestazioni in entrata in seguito a divorzio (parte della prestazione d'uscita del coniuge debitore ricevuta a favore della persona assicurata o rendita vitalizia a favore della persona assicurata ricevuta da parte dell'istituto di previdenza del coniuge debitore secondo l'Art. 124a CC) sono integralmente accreditate all'aver di vecchiaia.

- 2 Dopo il pensionamento, ma al più tardi con il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario, non è più possibile ricevere prestazioni in seguito a divorzio nella Fondazione.
- 3 Nel caso in cui la prestazione versata secondo il cpv. 1 superi l'ammontare massimo di riacquisto si applicano analogamente le disposizioni dell'Art. 25 cpv. 2.

Art. 27 Acquisto delle prestazioni di vecchiaia massime

- 1 Fatto salvo il cpv. 5, l'acquisto è possibile entro i limiti stabiliti dalla LPP, conformemente all'Allegato 2A del Regolamento. Sono determinanti l'età e lo stipendio assicurato al momento dell'acquisto.
- 2 I beneficiari di prestazioni di vecchiaia che non hanno ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento e assumono un'attività presso un datore di lavoro affiliato, possono acquistare le prestazioni regolamentari soltanto nella misura in cui queste superano la protezione previdenziale esistente prima dell'insorgere dell'evento di previdenza vecchiaia.
- 3 Per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni seguenti la loro entrata, il versamento annuo a titolo di acquisto non deve superare il 20 per cento dello stipendio assicurato.
- 4 Gli acquisti possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso di eventuali prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni.
- 5 Se si sono effettuati acquisti, per i tre anni successivi non è possibile ritirare dalla previdenza sotto forma di capitale le prestazioni che ne risultano. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l'Art. 22d LFLP.
- 6 Il datore di lavoro ha la facoltà di partecipare a un acquisto.

Art. 28 Riscatto pensionamento anticipato

- 1 In aggiunta all'acquisto nelle prestazioni previdenziali massime ai sensi dell'Art. 27 una persona assicurata attiva ha in ogni momento la possibilità di compensare totalmente o parzialmente con contributi personali le decurtazioni delle rendite createsi a seguito di un pensionamento anticipato, a condizione che abbia acquistato le prestazioni di vecchiaia massime secondo l'Allegato 2A. L'accumulo dei contributi avviene nel conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato». L'ammontare dell'acquisto è definito secondo le disposizioni dell'Allegato 2B («Riscatto pensionamento anticipato»).

2 Gli acquisti di cui al cpv. 1 sono soggetti alle restrizioni seguenti:

- a) Gli acquisti volontari per il prefinanziamento del pensionamento anticipato sono ammessi solo se la persona assicurata non percepisce una rendita d'invalidità intera e ha effettuato tutti i versamenti previsti secondo i termini del Regolamento previdenziale ai sensi dell'Art. 27 cpv. 1 (Art. 9 cpv. 2 LFLP);
- b) Sono possibili versamenti volontari addizionali per il riscatto del pensionamento anticipato solo se i saldi nei conti di risparmio separati non superano l'importo massimo possibile nella rispettiva età di pensionamento secondo le disposizioni dell'Allegato 2B;
- c) In base all'Art. 1b cpv. 2 OPP 2, in caso di posticipo o rinuncia completa al pensionamento anticipato, la prestazione di vecchiaia risultante può superare la normale rendita di vecchiaia della persona assicurata del 5 per cento al massimo. La normale rendita di vecchiaia corrisponde in questo caso alla proiezione della rendita di vecchiaia all'età ordinaria di pensionamento ad esclusione del conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato». Qualora la persona assicurata rinunci parzialmente o completamente al pensionamento anticipato all'età comunicata e sia stato superato il limite massimo ammesso, gli accrediti di vecchiaia e la remunerazione del conto di vecchiaia e del conto complementare possono essere ridotti o sospesi e le prestazioni soggette a limitazione oppure l'ammontare dell'averi di vecchiaia e del conto complementare superiore al 105 per cento non viene versato alla persona assicurata, ma è assegnato ai fondi liberi della Cassa, al fine di soddisfare questo requisito;
- d) In occasione dell'introduzione del piano previdenziale separato 1e il 1° gennaio 2022, la persona assicurata nel Fondo è stata autorizzata a trasferire tutti o parte dei suoi averi di vecchiaia al corrispondente patrimonio nella Fondazione. Un tale trasferimento non costituisce un acquisto per il pensionamento anticipato e non è soggetto alle limitazioni dell'Art. 1b cpv. 2 OPP2

3 Le disposizioni dell'Art. 27 cpv. 3 – 6 valgono per analogia.

V. MISURE DI RISANAMENTO

Art. 29 Misure in caso di copertura insufficiente

- 1 Se dalla verifica attuariale risulta una copertura insufficiente ai sensi della LPP, il Consiglio di Fondazione in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale avvia misure di risanamento nell'osservanza delle disposizioni di legge.
- 2 In caso di necessità, possono essere adeguati ai mezzi finanziari esistenti soprattutto la remunerazione del conto di vecchiaia e del conto complementare nonché il finanziamento e le prestazioni che superano le prestazioni ai sensi della LPP. Il Consiglio di Fondazione può disporre un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione.
- 3 Il Consiglio di Fondazione può prelevare dai datori di lavoro, dagli assicurati e, entro i limiti dell'Art. 65d cpv. 3 lett. b LPP, dai beneficiari di rendite un contributo di risanamento limitato nel tempo, sempreché altre misure non consentano di raggiungere l'obiettivo.
- 4 Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi degli assicurati, ad eccezione della parte di contributi per le persone assicurate esterne che hanno optato per il mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti. Il contributo dei beneficiari di rendite può essere compensato con le rendite correnti.
- 5 Se le misure di cui al cpv. 3 si rivelano insufficienti, per la durata della copertura insufficiente, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, la Fondazione può scendere al di sotto del tasso di interesse minimo LPP al massimo dello 0.5 per cento.
- 6 In caso di copertura insufficiente il datore di lavoro può effettuare versamenti su un conto separato di riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia di utilizzazione, oppure trasferire a questo conto risorse provenienti dalla riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro. I versamenti non possono eccedere l'ammontare della copertura insufficiente e non sono remunerati da interesse.
- 7 In caso di copertura insufficiente il versamento di un prelievo anticipato per l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio può essere limitato nel tempo e nell'importo oppure totalmente rifiutato se il prelievo anticipato è destinato al rimborso di mutui ipotecari. La limitazione o il rifiuto del pagamento è possibile soltanto per la durata della copertura insufficiente. Il Consiglio di Fondazione deve comunicare alla persona assicurata, alla quale viene limitato o rifiutato il versamento, la durata e la portata della misura.
- 8 In caso di copertura insufficiente, la Fondazione deve informare l'Autorità di vigilanza, i datori di lavoro, le persone assicurate e i beneficiari di rendite sull'entità e le cause della copertura insufficiente e sulle misure adottate.

VI. PRESTAZIONI

Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia

Art. 30 Avere di vecchiaia

- 1 Per ogni persona assicurata è costituito un avere individuale di vecchiaia.
- 2 L'avere di vecchiaia è composto:
 - a) dagli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'Art. 21 cpv. 2;
 - b) dalle prestazioni d'uscita apportate ("prestazioni d'entrata") ai sensi dell'Art. 25;
 - c) dai versamenti effettuati a favore della persona assicurata in seguito a divorzio in virtù dell'Art. 26;
 - d) dagli acquisti ai sensi dell'Art. 27;
 - e) dai rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni o dai versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza (Art. 64 ss);
 - f) da eventuali accrediti complementari;
 - g) da eventuali acquisti effettuati dal datore di lavoro;
 - h) dagli interessi ai sensi dell'Art. 32 del Regolamento.
- 3 Sono dedotti dall'avere di vecchiaia:
 - a) i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni o i prelievi a seguito di una realizzazione di pegno dell'avere previdenziale (Art. 64 ss);
 - b) le quote di prestazione di uscita trasferite nella previdenza del coniuge in seguito a divorzio (Art. 128).
- 4 Per l'anno in corso gli accrediti di vecchiaia sono conteggiati senza interesse nell'avere di vecchiaia (Art. 32).
- 5 Gli averi di vecchiaia consistono in una parte obbligatoria e una parte sovraobbligatoria. Se la parte obbligatoria non può essere accertata, la stessa viene calcolata utilizzando l'importo massimo che la persona assicurata avrebbe potuto raggiungere al momento del calcolo secondo le prescrizioni minime di legge, al massimo però l'avere di vecchiaia effettivamente disponibile nella Fondazione.

Art. 31 Conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato»

- 1 Nel conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» vengono accreditati:
 - a) gli acquisti ai sensi dell'Art. 28 cpv. 1;
 - b) gli interessi ai sensi dell'Art. 32;
 - c) la parte sovraobbligatoria dei versamenti trasferiti in favore della persona assicurata ai sensi dell'Art. 25 cpv. 2 relativi alle prestazioni di uscita apportate e ai sensi dell'Art. 26 cpv. 3 in seguito a divorzio;
 - d) la parte sovraobbligatoria dei rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione o dei prelievi a seguito di una realizzazione di pegno dell'avere previdenziale (Art. 64 ss).
- 2 Sono dedotti dal conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato»:
 - a) la parte sovraobbligatoria dei prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni o dei prelievi a seguito di una realizzazione di pegno dell'avere previdenziale (Art. 64 ss);
 - b) la parte sovraobbligatoria delle quote di prestazioni di uscita trasferite nella previdenza del coniuge in seguito a divorzio (Art. 128).

Art. 32 Remunerazione

- 1 A fine anno gli importi dell'avere di vecchiaia e del conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» disponibili alla fine dell'anno precedente vengono remunerati. Eventuali accrediti sull'avere di vecchiaia ai sensi dell'Art. 30 cpv. 2 lett. b–g e sul conto complementare Art. 31 cpv. 1 lett. a e lett. c–d sono remunerati *pro-rata temporis* a tassi d'interesse che possono differire tra loro secondo la decisione del Consiglio di Fondazione.
- 2 Qualora sia necessario un calcolo dell'indennità d'uscita, in particolare per un caso di previdenza o un'uscita, l'avere di vecchiaia così come il conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» sono remunerati con un interesse deciso dal Consiglio di Fondazione per l'anno in corso.
- 3 Il tasso d'interesse valido per la remunerazione dell'avere di vecchiaia al 31.12 dell'anno in corso viene stabilito a fine anno dal Consiglio di Fondazione tenendo conto della situazione finanziaria globale della Fondazione. Il Consiglio può decidere tassi d'interesse diversi per l'avere di vecchiaia e il conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato».
- 4 Il Consiglio di Fondazione decide l'applicazione di un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione, se questo appare consono e fondato sulla base della situazione finanziaria della Fondazione.

Art. 33 Nascita ed estinzione del diritto a una prestazione di vecchiaia

- 1 L'età ordinaria di pensionamento viene raggiunta alla fine del mese nel quale la persona assicurata ha compiuto il 64° anno d'età (donne) o il 65° anno d'età (uomini).
- 2 Il diritto a una prestazione di vecchiaia nasce al più presto il 1° del mese successivo al compimento del 58° anno di età, con la fine del rapporto di lavoro, e al più tardi il 1° del mese successivo al compimento del 70° anno di età. Nel caso di ristrutturazioni aziendali e di conseguenti licenziamenti il Consiglio di Fondazione può autorizzare età di pensionamento inferiori al 58° anno d'età.
- 3 In caso di mantenimento della previdenza presso la Fondazione dai 58 anni compiuti, il diritto alla prestazione di vecchiaia è sempre possibile fino al più tardi all'età ordinaria di pensionamento.
- 4 Il diritto a una prestazione di vecchiaia si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario della rendita decede.
- 5 Se alla fine del rapporto di lavoro ha diritto a una prestazione di vecchiaia e non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, la persona assicurata può esigere, in alternativa alla prestazione di vecchiaia, il trasferimento della prestazione di uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro o, in caso di disoccupazione, all'istituto di libero passaggio (Art. 61), oppure, in caso di cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, il mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti.
- 6 La persona assicurata deve chiedere per iscritto alla Fondazione il trasferimento della prestazione di uscita prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 34 Prestazione di vecchiaia parziale

- 1 Se riduce il suo grado di occupazione dopo il compimento del 58° anno di età, in accordo con il datore di lavoro, la persona assicurata ha diritto a una prestazione parziale di vecchiaia corrispondente alla riduzione del grado di occupazione ("pensionamento parziale"). Il grado di pensionamento parziale corrisponde alla riduzione del grado di occupazione.
- 2 Una persona assicurata che ha diritto al mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti può richiedere una prestazione di vecchiaia parziale fino a due terzi del suo avere di vecchiaia.
- 3 Il pensionamento parziale può avvenire al massimo in cinque riprese, ognuna delle quali deve essere almeno del 20%. Il restante grado di occupazione non può essere inferiore al 20%. Il pensionamento parziale è definitivo e non può essere revocato.
- 4 In caso di pensionamento parziale, la persona assicurata può ricevere le prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale (Art. 36) al massimo due volte.

- 5 In caso di pensionamento parziale, l'avere di vecchiaia e i conti complementari sono convertiti proporzionalmente secondo l'Art. 35 in una prestazione parziale di vecchiaia. La quota residua continua a essere gestita come avere di vecchiaia ai sensi dell'Art. 30 o come conti complementari ai sensi dell'Art. 31. Lo stipendio assicurato residuo è calcolato conformemente alle disposizioni sull'occupazione a tempo parziale.
- 6 Se alla fine del rapporto di lavoro una persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia parziale e non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, valgono le disposizioni dell'Art. 33 cpv. 5 e 6 per analogia.

Art. 35 Rendita di vecchiaia

- 1 Fatto salvo l'Art. 36 e il cpv. 5 del presente articolo, la prestazione di vecchiaia è versata sotto forma di rendita.
- 2 L'importo della rendita annuale di vecchiaia è stabilito in funzione dell'avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento ai sensi dell'Art. 30, rispettivamente del conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» ai sensi dell'Art. 31, moltiplicato per il tasso di conversione determinante per l'età di pensionamento al momento del pensionamento secondo l'Allegato 3 del Regolamento. L'importo massimo della rendita annuale di vecchiaia è limitato conformemente a quanto descritto al paragrafo 5 del presente articolo.
- 3 Il tasso di conversione è calcolato al mese esatto.
- 4 Se il Tribunale in caso di divorzio attribuisce al coniuge di un beneficiario di una rendita di vecchiaia una rendita vitalizia secondo l'Art. 124a CC, la rendita di vecchiaia sarà ridotta ai sensi dell'Art. 129 cpv. 3. Se il pensionamento avviene durante la procedura di divorzio, la rendita di vecchiaia sarà ridotta ai sensi dell'Art. 130.
- 5 La rendita annuale di vecchiaia massima derivante dalla somma degli averi di vecchiaia della persona assicurata nella Fondazione è limitata in totale a 3,5 volte l'importo della rendita di vecchiaia AVS semplice massima (2023: CHF 102'900).

Se la rendita annuale di vecchiaia della Fondazione supera questo limite, gli averi di vecchiaia non utilizzati per la rendita di vecchiaia sono versati all'assicurato sotto forma di capitale.

Sono fatte salve le prestazioni minime di legge ai sensi della LPP.

Art. 36 Prelievo di capitale

- 1 All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione in capitale unica, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia e fino al 100 per cento della somma del conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato».

- 2 Dopo due anni di mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti e in caso di versamento di prestazioni di vecchiaia, la persona assicurata riceve l'intera rendita regolamentare assicurata e, se del caso, il capitale eccedente l'importo degli averi necessari al finanziamento della rendita.
- 3 Una comunicazione scritta in tal senso dovrà pervenire al più tardi 1 mese prima del pensionamento. Fino a quel momento una comunicazione del prelievo di capitale presentata precedentemente può essere anche revocata.
- 4 Nel caso di assicurati coniugati, il prelievo di una liquidazione in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge con firma autenticata. Assicurati coniugati che non possono ottenere il consenso scritto del coniuge o il consenso è negato, possono fare appello al Tribunale Civile. La Fondazione non è tenuta a pagare interessi sulla liquidazione in capitale fino a quando non è in possesso del consenso scritto del coniuge.
- 5 La rendita di vecchiaia e le rispettive altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta.
- 6 Se sono stati effettuati acquisti (Art. 27 e 28), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l'Art. 22d LFLP.

Art. 37 Diritto alla rendita per figli di un beneficiario di una rendita di vecchiaia

- 1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani (Art. 44) nel caso del loro decesso.
- 2 Il diritto alla rendita per figli nasce con quello alla rendita di vecchiaia e dura fino al raggiungimento da parte del figlio del 20° anno di età. Esso sussiste tuttavia, fino al massimo al raggiungimento del 25° anno di età, nel caso in cui il figlio è agli studi oppure è incapace al guadagno perché invalido ai sensi della LAI per almeno il 50 per cento.
- 3 Per i figli in formazione tra il 20° e il 25° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per figli di un beneficiario di una rendita di vecchiaia è sospeso.

Art. 38 Ammontare della rendita per figli di un beneficiario di una rendita di vecchiaia

La rendita annuale per figli di un beneficiario di una rendita di vecchiaia è limitata alle prestazioni minime di legge ai sensi della LPP.

Art. 39 Rendita ponte AVS finanziata dal datore di lavoro

- 1 Un'eventuale rendita ponte AVS versata dal datore di lavoro a persone assicurate che vanno in pensionamento anticipato su richiesta del datore di lavoro è versata tramite la Fondazione.
- 2 Le condizioni per il versamento di questa rendita sono fissate dal regolamento del datore di lavoro.

Sezione 2: Prestazioni per i superstiti di beneficiari di rendita di vecchiaia**Art. 40 Principio**

Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta:

- a) riceveva una rendita di vecchiaia dalla Fondazione quando si è verificato il decesso (Art. 18 lett. d LPP).

Art. 41 Diritto alla rendita per coniugi

- 1 Al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi.
- 2 Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso del beneficiario di rendita vecchiaia, e comunque al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta alla rendita di vecchiaia.
- 3 Il diritto si estingue in caso di nuovo matrimonio o di decesso del coniuge superstite. In caso di nuovo matrimonio sussiste un diritto a un'indennità unica pari a tre rendite per coniugi annue.
- 4 Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e la sentenza di divorzio gli ha assegnato una rendita secondo l'Art. 124e CC o Art. 126 CC. Il diritto esiste unicamente se la rendita fosse stata dovuta secondo gli Art. 124e CC o 126 CC.

Art. 42 Diritto alla rendita per conviventi

- 1 Al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia, il convivente superstite ha diritto a una corrispondente rendita se non percepisce alcuna rendita per coniugi o alcuna rendita per coniugi o conviventi derivanti da un altro caso di previdenza da un istituto di previdenza del secondo pilastro e se:
 - a) ha ininterrottamente convissuto con la persona deceduta almeno negli ultimi cinque anni prima del decesso; oppure
 - b) deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni aventi diritto alla rendita per orfani conformemente al presente Regolamento.

-
- 2 Il diritto alla rendita per conviventi sussiste soltanto se l'obbligo di reciproco sostentamento del convivente è stato comunicato alla Fondazione per iscritto con un modulo predisposto dalla Fondazione a tal scopo. Tale modulo deve essere firmato da entrambi i conviventi e le firme devono essere autenticate.
- 3 La convivenza ai sensi della presente disposizione è un'unione domestica analoga al matrimonio di persone non coniugate, senza legami di parentela, la cui unione non è registrata secondo la legge sull'unione domestica registrata. Per convivenza si intende anche un'unione domestica analoga al matrimonio di persone con legami di parentela, tra le quali non sussiste alcun impedimento al matrimonio.
- 4 Il diritto alla rendita per conviventi nasce con il decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia, e comunque al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto dell'assicurato defunto alla rendita di vecchiaia. La richiesta deve essere fatta al più tardi entro 60 giorni dal decesso del beneficiario della rendita di vecchiaia.
- 5 La legittimazione al diritto è verificata soltanto al momento in cui questo viene fatto valere. Su richiesta della Fondazione il convivente superstite deve fornire alla Fondazione le informazioni necessarie. Ne fanno segnatamente parte:
- a) il formulario, debitamente autenticato, di conferma del reciproco obbligo di sostentamento per conviventi secondo il cpv. 2;
 - b) il certificato del Comune di domicilio con il quale si attesta il domicilio comune nel corso degli ultimi cinque anni precedenti il decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia, oppure la prova che negli ultimi cinque anni precedenti il decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia sussisteva un'economia domestica comune;
 - c) la conferma dello stato civile di entrambi i conviventi;
 - d) una conferma scritta da parte del convivente superstite che non percepisce da altre istituzioni di previdenza del secondo pilastro delle rendite per coniugi o per conviventi;
 - e) informazioni concernenti i figli comuni;
 - f) ulteriori documenti come sentenze di divorzio o decisioni in materia di rendita.
- 6 Il diritto si estingue:
- a) in caso di matrimonio, di inizio di una convivenza ai sensi del presente articolo o di decesso del convivente superstite;
 - b) se il convivente superstite ha diritto a una rendita per coniugi in seguito al decesso del suo coniuge divorziato.

- 7 Se l'accertamento delle condizioni al diritto suscita dubbi, la Fondazione può erogare le prestazioni soltanto quando gli accertamenti sono ultimati. Non è dovuto un interesse per l'erogazione posticipata delle prestazioni.

Art. 43 Ammontare della rendita per coniugi e conviventi

- 1 Le rendite per coniugi e conviventi annue ammontano:
- a) in caso di decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento:
 - al 50 per cento della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all'avere di vecchiaia ai sensi dell'Art. 30. La rendita può anche essere convertita in capitale;
 - b) in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia:
 - al 50 per cento della rendita di vecchiaia corrente.
- 2 Se il matrimonio/la convivenza avviene/inizia dopo il compimento del 64° anno d'età (donne) o il 65° anno d'età (uomini), la rendita per coniugi/conviventi viene ridotta come segue:
- a) matrimonio/inizio della convivenza durante il 65° anno d'età della persona assicurata: del 20 per cento;
 - b) matrimonio/inizio della convivenza durante il 66° anno d'età della persona assicurata: del 40 per cento;
 - c) matrimonio/inizio della convivenza durante il 67° anno d'età della persona assicurata: del 60 per cento;
 - d) matrimonio/inizio della convivenza durante il 68° anno d'età della persona assicurata: dell'80 per cento.
- 3 Non viene corrisposta alcuna rendita per coniugi/conviventi quando il matrimonio/l'inizio della convivenza è stato contratto dopo il 68° anno di età o quando la persona assicurata al momento di contrarre il matrimonio/iniziare la convivenza ha compiuto il 63° anno d'età e soffre di una patologia grave, di cui doveva essere a conoscenza e che ne determina la morte entro due anni dal matrimonio/dall'inizio della convivenza. Sono fatte salve le prestazioni minime di legge ai sensi della LPP.
- 4 La rendita è ridotta di:
- a) In caso di decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento o è al beneficio di una rendita di vecchiaia, se il coniuge rispettivamente il convivente superstite è più giovane della

persona defunta di oltre 15 anni, la rendita è ridotta del 4 per cento dell'importo totale per ogni anno intero o iniziato rispetto al quale il superstite avente diritto è più giovane della persona deceduta di oltre 15 anni.

- 5 La rendita per coniugi secondo l'Art. 41 cpv. 4 corrisponde al massimo all'importo delle prestazioni minime di legge ai sensi della LPP.
- 6 Le prestazioni della Fondazione ai sensi del cpv. 5 sono ridotte nella misura in cui, sommate alle prestazioni per superstiti dell'AVS superano l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio. Prestazioni per superstiti dell'AVS vengono considerate solo quando sono superiori al proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o una rendita di vecchiaia dell'AVS.
- 7 È fatto salvo il diritto alle prestazioni minime di legge ai sensi della LPP.

Art. 44 Diritto alla rendita per orfani

- 1 I figli di un beneficiario di una rendita di vecchiaia defunto hanno diritto a una rendita per orfani.
- 2 Il diritto alla rendita per orfani nasce il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto dell'assicurato defunto alla rendita di vecchiaia.
- 3 Il diritto alla rendita per orfani si estingue quando l'orfano compie il 20° anno di età. Esso sussiste tuttavia, fino al massimo al raggiungimento del 25° anno di età, nel caso in cui il figlio è agli studi oppure è incapace al guadagno perché invalido ai sensi della LAI per almeno il 50 per cento.
- 4 Per i figli in formazione tra il 20° e il 25° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per orfani è sospeso.
- 5 Il diritto alla rendita per orfani compete anche ai figli in affidamento e ai figliastri al cui sostentamento il beneficiario di rendita di vecchiaia doveva provvedere.

Art. 45 Ammontare della rendita per orfani

- 1 Ammontare della rendita per orfani annua:
 - a) in caso di decesso di una persona che percepisce una rendita di vecchiaia:
 - corrisponde alle prestazioni minime di legge ai sensi della LPP;
 - b) in caso di decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento:
 - corrisponde alle prestazioni minime di legge ai sensi della LPP.

VII. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

Art. 46 Limitazione dei diritti

- 1 Diritti che esulano dal presente Regolamento, in particolare diritti a mezzi non vincolati della Fondazione non possono essere rivendicati nell'ambito dell'assicurazione in base al presente Regolamento, fatte salve le disposizioni riguardanti la liquidazione parziale.
- 2 In caso di evento di liquidazione parziale la procedura e i diritti delle persone assicurate e dei beneficiari di rendita fanno riferimento alle disposizioni di legge e al regolamento che disciplina la liquidazione parziale.

Art. 47 Pagamento delle prestazioni sotto forma di liquidazione in capitale

- 1 Al posto delle rendite, la Fondazione corrisponde sempre una liquidazione in capitale, stabilita in base ai principi tecnici della Fondazione, quando:
 - a) la rendita di vecchiaia è inferiore al 10 per cento o la rendita per figli di un beneficiario di una rendita di vecchiaia è inferiore al 2 per cento dell'ammontare minimo della rendita di vecchiaia secondo l'Art. 34 LAVS;
 - b) la rendita per coniugi o conviventi ammonta a meno del 6 per cento o la rendita per orfani ammonta a meno del 2 per cento dell'ammontare minimo della rendita di vecchiaia secondo l'Art. 34 LAVS;

Con riserva di diversa decisione del Consiglio di Fondazione su richiesta della persona assicurata.

- 2 Con il pagamento del capitale si estinguono tutti gli ulteriori diritti della persona assicurata o dei suoi superstiti nei confronti della Fondazione, in particolare per quanto riguarda eventuali futuri adeguamenti, legali o volontari, all'andamento dei prezzi e rendite per figli di beneficiario di rendita di vecchiaia.

Art. 48 Rapporto rispetto alle prestazioni previste dalla legge

Qualora le prestazioni secondo il presente Regolamento per una persona assicurata obbligatoriamente ai sensi della LPP siano inferiori alle prestazioni minime legali previste secondo la LPP, vengono riconosciute queste ultime.

Art. 49 Prestazioni dopo l'uscita dalla Fondazione

- 1 Qualora la Fondazione dopo l'uscita resti responsabile di un caso previdenziale, le prestazioni si basano sulle disposizioni del Regolamento vigenti al momento dell'inizio del diritto.

- 2 Qualora le premesse di prestazione mutino dopo la prima determinazione della prestazione, i diritti alla prestazione vengono valutati in base alle disposizioni vigenti al momento della nuova valutazione del diritto.

Art. 50 Obbligo di prestazione anticipata della Fondazione

In caso di obbligo di prestazione anticipata della Fondazione, perché l'istituto di previdenza competente per l'erogazione non è ancora certo e la persona assicurata era ultimamente assicurata presso la Fondazione (Art. 26 cpv. 4 LPP), viene limitato il diritto alle prestazioni minime di legge secondo la LPP. Qualora si constati in seguito che la Fondazione non ha obbligo di prestazione, all'istituto di previdenza con obbligo di prestazione viene richiesta la restituzione con interessi degli importi anticipati.

Art. 51 Pagamento delle prestazioni

- 1 Le prestazioni della Fondazione vengono versate sul conto bancario o postale indicato dall'avente diritto. Tutti i versamenti si effettuano esclusivamente su un unico conto. In ogni caso il versamento si effettua in franchi svizzeri ed eventuali spese bancarie di trasferimento sono a carico dell'avente diritto.
- 2 Le prestazioni sotto forma di liquidazione in capitale vengono pagate entro 30 giorni dalla nascita del diritto alla prestazione, tuttavia al più presto entro 30 giorni da quando gli aventi diritto e le rispettive istruzioni di pagamento sono noti in modo certo.
- 3 La prestazione viene pagata per intero per il mese in cui nasce o si estingue il diritto.

Art. 52 Rettifica di prestazioni

- 1 Qualora si verifichi successivamente che una prestazione è stata stabilita in modo non corretto, la Fondazione provvede alla rettifica.
- 2 I diritti di rimborso fanno riferimento all'Art. 35a LPP.
- 3 Qualora la Fondazione abbia erogato prestazioni di rendita troppo basse, il pagamento successivo di rettifica comprensivo di interessi (Allegato 1) si effettua a partire dall'inizio del diritto.

Art. 53 Prescrizione e decadenza

- 1 La prescrizione di diritti alle prestazioni fa riferimento all'Art. 41 LPP.
- 2 La decadenza delle pretese di rimborso fa riferimento all'Art. 35a LPP.

Art. 54 Certificato di esistenza in vita

- 1 La Fondazione può far dipendere il pagamento di prestazioni di rendita da un certificato di esistenza in vita.
- 2 Beneficiari di rendita con residenza all'estero devono di principio produrre ogni due anni un certificato di esistenza in vita. Se lo stesso non viene restituito alla Fondazione debitamente compilato entro i termini indicati, il pagamento della rendita viene sospeso senza ulteriore comunicazione.

Art. 55 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

Le rendite di vecchiaia, per superstiti e di divorzio sono adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo le disponibilità finanziarie della Fondazione. Il Consiglio di Fondazione decide in merito di anno in anno se e in quale misura adeguare le rendite. La relativa delibera viene specificata nel rendiconto annuale. È fatto salvo l'Art. 36 cpv. 1 LPP.

Art. 56 Diritti verso terzi responsabili

Nei riguardi di un terzo, che risponde per il caso oggetto dell'assicurazione, la Fondazione subentra al momento dell'evento fino al concorso delle prestazioni regolamentari per i diritti della persona assicurata e dei suoi superstiti.

VIII. PRESTAZIONE DI USCITA (LIBERO PASSAGGIO)

Art. 57 Diritto in caso di conclusione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio dopo il compimento del 19° anno di età

Se il rapporto di lavoro di una persona assicurata termina prima del 1° gennaio dopo il compimento del 19° anno di età, non sussiste alcun diritto alla prestazione d'uscita, a meno che la persona assicurata abbia conferito una prestazione di uscita alla Fondazione. In tal caso ha diritto alla prestazione d'uscita conferita, compresi gli interessi (Allegato 1).

Art. 58 Diritto in caso di totale conclusione del rapporto di lavoro prima della prima data di pensionamento anticipato possibile

- 1 Se il rapporto di lavoro si conclude completamente prima della prima data di pensionamento anticipato possibile, senza che insorga un caso di previdenza, la persona assicurata ha diritto a una prestazione d'uscita.
- 2 In caso di persona parzialmente invalida il diritto alla prestazione d'uscita si riduce alla parte attiva dell'assicurazione.
- 3 Analogamente hanno diritto a una prestazione d'uscita gli assicurati la cui rendita dell'assicurazione d'invalidità viene ridotta o sospesa previa riduzione del grado di invalidità, al termine del mantenimento della copertura provvisoria dell'assicurazione e del diritto alla prestazione ai sensi dell'Art. 26a cpv. 1 e 2 LPP.

Art. 59 Forma del mantenimento della copertura previdenziale

- 1 Se la persona assicurata dopo aver lasciato il lavoro (prima della prima data di pensionamento anticipato possibile) avvia un nuovo rapporto di lavoro, la sua prestazione d'uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del suo nuovo datore di lavoro.
- 2 Non appena la Fondazione è informata dell'uscita della persona assicurata, richiede che le vengano forniti i dati necessari al versamento della prestazione d'uscita.
- 3 La Fondazione comunica alla persona assicurata, che non segnala alcun nuovo rapporto di lavoro, le possibilità di mantenere la copertura previdenziale e richiede da essa le relative informazioni. La persona assicurata deve comunicare alla Fondazione in quale forma consentita intende mantenere la sua copertura previdenziale (polizza di libero passaggio o conto di libero passaggio). La sua prestazione d'uscita può essere trasferita a non più di due istituzioni di libero passaggio.
- 4 In mancanza di una comunicazione da parte della persona assicurata la Fondazione verserà la prestazione d'uscita dopo 6 mesi e al più tardi dopo due anni alla fondazione dell'istituto collettore.

- 5 Per le persone assicurate che stanno mantenendo la previdenza dai 58 anni compiuti, in caso di adesione ad un nuovo istituto di previdenza, la prestazione d'uscita necessaria per l'acquisto della totalità delle prestazioni previdenziali assicurate dal nuovo istituto di previdenza viene trasferita. Se l'importo trasferito è inferiore ai due terzi della prestazione d'uscita, il saldo della prestazione d'uscita rimane assicurato presso la Fondazione per il mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti, con una riduzione proporzionale del relativo salario assicurato. Se l'assicurato non è più interessato a mantenere la sua previdenza, può chiedere il trasferimento di questo saldo a un istituto di libero passaggio o alla fondazione dell'istituto collettore. Se il saldo restante dopo il trasferimento è inferiore a un terzo della prestazione d'uscita e il regolamento del nuovo istituto di previdenza non prevede la presa in carico dell'intera prestazione d'uscita, tale saldo viene versato all'assicurato sotto forma di rendita o, se il mantenimento della previdenza non è durato più di 2 anni, sotto forma di rendita o capitale a condizione che la persona assicurata soddisfi i requisiti di età secondo l'Art. 33 cpv. 2.

Art. 60 Pagamento in contanti

- 1 La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita quando:
- a) lascia definitivamente la Svizzera e non si trasferisce nel Principato del Liechtenstein; con riserva del cpv. 4;
 - b) intraprende un'attività lucrativa indipendente e non sottostà più alla previdenza professionale obbligatoria; oppure
 - c) la prestazione d'uscita è minore del contributo annuo della persona assicurata.
- 2 La persona assicurata deve presentare un documento che attesti l'esistenza del motivo del pagamento in contanti. In particolare occorre presentare quanto segue:
- a) in caso in cui lasci in modo definitivo la Svizzera, la conferma del controllo abitanti;
 - b) in caso di inizio di attività lucrativa indipendente, la conferma della cassa di compensazione AVS.
- 3 In caso di dubbio la Fondazione può richiedere ulteriori documenti comprovanti.
- 4 Se la persona assicurata trasferisce il domicilio in uno Stato membro dell'Unione Europea, in Islanda o in Norvegia e in tale Stato continua a sottostare all'assicurazione obbligatoria di vecchiaia e contro i rischi di decesso e invalidità, non può richiedere il pagamento in contanti nella misura dell'avere di vecchiaia acquisito fino all'uscita dalla Fondazione ai sensi dell'Art. 15 LPP (parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia).

5 In caso di persone non sposate si deve dimostrare lo stato civile. In caso di persone assicurate sposate il pagamento in contanti della prestazione d'uscita richiede il consenso scritto del coniuge mediante firma autenticata. Se la persona assicurata sposata non può ottenere il consenso scritto del coniuge, oppure se questo gli viene rifiutato senza un valido motivo, può fare appello al Tribunale Civile.

6 Se per migliorare la propria copertura previdenziale la persona assicurata negli ultimi tre anni prima del pagamento in contanti ha effettuato un acquisto, resta la riserva delle eventuali limitazioni al pagamento in contanti previste dalla legge.

Art. 61 Diritto in caso di scioglimento totale o parziale del rapporto di lavoro dopo la prima data di pensionamento anticipato possibile

1 Se il rapporto di lavoro di una persona assicurata termina completamente o in parte dopo la prima data di pensionamento anticipato possibile per motivi diversi dal decesso o dall'invalidità (Art. 33 cpv. 5 e Art. 34 cpv. 6), la stessa può scegliere tra:

- a) il trasferimento della prestazione d'uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro;
- b) dai 58 anni compiuti in caso di cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, il mantenimento della previdenza presso la Fondazione;
- c) l'incasso delle prestazioni di vecchiaia; oppure
- d) se è registrata come disoccupata, il trasferimento della prestazione d'uscita a un'istituzione di libero passaggio.

2 Le persone assicurate che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento possono esigere il versamento della prestazione d'uscita ai sensi del cpv. 1 lett. a soltanto se secondo il regolamento dell'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro vengono inserite nell'assicurazione e continuano la copertura previdenziale ai sensi dell'Art. 33b LPP.

Art. 62 Computo della prestazione d'uscita

1 La prestazione d'uscita viene computata in base all'Art. 15 LFLP (diritti nel primato dei contributi) e corrisponde all'ammontare dell'avere di vecchiaia disponibile al momento della conclusione del rapporto di lavoro ai sensi dell'Art. 30, in aggiunta al conto complementare ai sensi dell'Art. 31. In ogni caso sussiste perlomeno il diritto alla prestazione d'uscita ai sensi dell'Art. 17 LFLP rispettivamente all'avere di vecchiaia ai sensi dell'Art. 15 LPP, se questo supera la prestazione d'uscita ai sensi dell'Art. 17 LFLP.

- 2 L'ammontare minimo ai sensi dell'Art. 17 LFLP è composto, dopo aver dedotto i prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni, i ricavi ottenuti dalla realizzazione del pegno dell'avere previdenziale e i pagamenti a seguito di divorzio, almeno dalla somma di quanto segue:
- a) prestazioni d'uscita conferite dalla persona assicurata e acquisti effettuati, entrambi compresi gli interessi ai sensi dell'Allegato 1;
 - b) contributi versati dalla persona assicurata nel periodo di contribuzione senza interessi più il 4 per cento per anno di età a partire dal compimento del 20° anno, ma non oltre il 100 per cento.
- 3 Se nel corso della copertura insufficiente al conto di vecchiaia ai sensi dell'Art. 30 e ai conti complementari ai sensi dell'Art. 31 viene applicato un interesse inferiore al tasso di interesse minimo LPP, per il computo dell'ammontare minimo ai sensi dell'Art. 17 LFLP è determinante il tasso di interesse applicato al conto di vecchiaia ai sensi dell'Art. 30 e ai conti complementari ai sensi dell'Art. 31.

Art. 63 Informazioni in caso di uscita

In caso di uscita dalla Fondazione la persona assicurata e il nuovo istituto di previdenza, rispettivamente l'istituto di libero passaggio o la fondazione dell'istituto collettore, ricevono dalla Fondazione le seguenti informazioni:

- a) l'ammontare dell'avere di vecchiaia ai sensi dell'Art. 30;
- b) l'ammontare dell'importo minimo ai sensi dell'Art. 62 cpv. 1 (Art. 17 LFLP);
- c) l'ammontare dell'avere di vecchiaia ai sensi dell'Art. 15 LPP;
- d) l'ammontare dei prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni ai sensi dell'Art. 64 ss;
- e) informazioni riguardanti la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni previdenziali ai sensi dell'Art. 64 e dell'Art. 67;
- f) secondo i casi, l'ammontare dell'avere di vecchiaia al compimento del 50° anno di età rispettivamente al 1° gennaio 1995;
- g) secondo i casi, l'ammontare dell'avere di vecchiaia al momento del matrimonio rispettivamente al 1° gennaio 1995;
- h) secondo i casi, l'ammontare della prestazione d'uscita trasferita nell'ambito del divorzio;
- i) solo alla persona assicurata, in caso di cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, la possibilità di mantenere il piano di previdenza presso la Fondazione, la fondazione dell'istituto collettore o un istituto di libero passaggio.

IX. PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ D'ABITAZIONI

Art. 64 Prelievo anticipato e costituzione in pegno

- 1 Per il finanziamento della proprietà d'abitazioni a uso proprio ai sensi dell'Art. 1–4 OPPA la persona assicurata può prelevare in anticipo prestazioni della Fondazione prima della loro scadenza o costituire in pegno il diritto a prestazioni previdenziali o costituire in pegno un importo fino all'ammontare della sua prestazione d'uscita.
- 2 Se il mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti è durato più di due anni, non è possibile effettuare alcun prelievo anticipato o costituire in pegno.

Art. 65 Prelievo anticipato

- 1 Le richieste di prelievi anticipati per finanziare la proprietà d'abitazioni a uso proprio sono elaborate secondo l'ordine di ricezione presso l'amministrazione della Fondazione.
- 2 L'importo minimo del prelievo anticipato è di CHF 20'000. Tale importo minimo non vale per l'acquisto di quote di cooperative immobiliari e di partecipazioni similari.
- 3 L'aver di vecchiaia si riduce dell'ammontare trasferito. Analogamente l'aver di vecchiaia secondo la LPP viene decurtato nella stessa proporzione.
- 4 Il prelievo anticipato può essere rivendicato ogni cinque anni fino a tre anni dall'inizio del diritto alle prestazioni di vecchiaia. Se la persona assicurata prima dell'ingresso nella Fondazione ha effettuato un prelievo anticipato presso un altro istituto di previdenza si devono calcolare gli anni trascorsi da quel momento.
- 5 La persona assicurata può prelevare fino al 50° anno di età un importo fino all'ammontare della prestazione d'uscita.
- 6 Una persona assicurata che ha superato 50 anni può prelevare al massimo l'ammontare più alto dei due importi di seguito indicati:
 - a) L'importo della prestazione d'uscita iscritto al compimento del 50° anno di età, aumentato dei rimborsi da allora effettuati e decurtato dell'ammontare fino a quel momento impiegato in base ai prelievi anticipati o alle realizzazioni del pegno per la proprietà d'abitazioni;
 - b) La metà della prestazione d'uscita al momento del prelievo anticipato, al netto di precedenti utilizzi per prelievi per la proprietà d'abitazioni.

- 7 Nel caso di una persona assicurata sposata il prelievo anticipato e ciascuna successiva costituzione di un pegno immobiliare richiede il consenso scritto del coniuge con firma autenticata. Se la persona assicurata sposata non può ottenere il consenso scritto del coniuge, oppure se questo gli viene rifiutato, può fare appello al Tribunale Civile.
- 8 Per il resto si applicano le relative disposizioni di legge sulla promozione della proprietà d'abitazioni con mezzi della previdenza professionale.

Art. 66 Rimborso

- 1 L'importo prelevato in anticipo deve essere rimborsato se:
- a) la proprietà d'abitazioni viene alienata;
 - b) vengono concessi diritti su detta proprietà d'abitazioni, economicamente equivalenti a un'alienazione; oppure
 - c) al decesso della persona assicurata non è esigibile alcuna prestazione previdenziale.
- 2 L'importo prelevato in anticipo può essere rimborsato fino:
- a) alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia;
 - b) al verificarsi di un altro caso di previdenza; oppure
 - c) al pagamento in contanti della prestazione d'uscita.
- 3 Se la persona assicurata rimborsa l'anticipo, l'importo corrispondente viene accreditato con valuta esatta all'avere di vecchiaia ai sensi dell'Art. 30. Se il prelievo anticipato è stato pagato dalla Fondazione, l'importo rimborsato viene accreditato a quella quota dell'avere di vecchiaia da cui è stato prelevato in anticipo secondo l'Art. 30 o Art. 31 in caso di conti complementari. Rimborsi vengono attribuiti all'avere di vecchiaia obbligatorio secondo LPP e all'avere di vecchiaia sovraobbligatorio nella stessa misura in cui sono stati precedentemente prelevati.
- 4 L'importo minimo del rimborso è di CHF 10'000. Se il prelievo anticipato è inferiore all'importo minimo il rimborso va effettuato in un unico versamento. ¹

¹ In vigore dal 1° ottobre 2017.

Art. 67 Costituzione in pegno

- 1 La costituzione in pegno prevede la comunicazione scritta alla Fondazione.
- 2 L'importo massimo da costituire in pegno corrisponde all'importo massimo che può essere prelevato in anticipo.
- 3 Il consenso scritto dal creditore pignoratizio, che vanta diritti nei confronti della somma costituita a pegno, è necessario per:
 - a) il pagamento in contanti della prestazione d'uscita;
 - b) il pagamento della prestazione di previdenza;
 - c) il trasferimento di una quota della prestazione d'uscita a seguito di divorzio a un istituto di previdenza del coniuge della persona assicurata.
- 4 Qualora il creditore pignoratizio neghi il consenso, la Fondazione deve riservare l'importo corrispondente.
- 5 Se la persona assicurata cambia istituto di previdenza la Fondazione deve comunicare al creditore pignoratizio a chi e in quale misura viene trasferita la prestazione d'uscita.
- 6 Per il resto valgono le relative disposizioni di legge riguardanti la promozione della proprietà d'abitazioni con mezzi della previdenza professionale.

Art. 68 Documentazione richiesta

Se una persona assicurata vuole ricorrere a un prelievo anticipato o alla costituzione in pegno deve presentare alla Fondazione i documenti contrattuali riguardanti l'acquisto, la costituzione di proprietà abitativa o l'ammortamento di un prestito ipotecario, il regolamento o il contratto di locazione o di prestito con il costruttore dell'abitazione nel caso di acquisizione di quote e i relativi documenti in caso di partecipazioni analoghe.

Art. 69 Erogazione

- 1 La Fondazione paga il prelievo anticipato al più tardi entro sei mesi da quando la persona assicurata ha rivendicato il proprio diritto.
- 2 La Fondazione versa il prelievo anticipato dietro presentazione dei relativi giustificativi e d'accordo con la persona assicurata direttamente al venditore, al titolare, al mutuante o all'avente diritto ai sensi dell'Art. 1 cpv. 1 lett. b OPPA.

- 3 Il cpv. 2 si applica analogamente per il pagamento in base alla realizzazione dell'aver di previdenza costituito in pegno.
- 4 Qualora l'erogazione non fosse possibile o presumibile entro sei mesi per motivi di liquidità, la Fondazione emana una disposizione di priorità che deve essere resa nota all'Autorità di vigilanza.

Art. 70 Computo del diritto alla prestazione residua

Nel caso di pagamento di un prelievo anticipato o di realizzazione del pegno l'aver di vecchiaia viene decurtato dell'importo relativo e le prestazioni assicurate vengono ridotte di conseguenza. Analogamente l'aver di vecchiaia ai sensi di LPP viene ridotto in uguale misura.

Art. 71 Emolumenti

- 1 Per la costituzione in pegno non sono richiesti emolumenti.
- 2 Per un prelievo anticipato, la Fondazione calcola spese in misura di CHF 400 per la preparazione dei dossiers, che possono essere adeguate al rincaro dal Consiglio di Fondazione.
- 3 Al rimborso gli emolumenti di cui al cpv. 2 vengono dimezzati.

C) SUB PIANO PRESTAZIONI PER I SUPERSTITI DI ASSICURATO ATTIVO E D'INVALIDITÀ

I. GENERALITÀ

Art. 72 Obbligo d'informazione e di comunicazione degli assicurati, dei beneficiari di rendite e dei superstiti

- 1 I dipendenti da assicurare per la prima volta, nonché gli assicurati, i beneficiari di rendita e i loro superstiti hanno l'obbligo di fornire informazioni veritiere su tutti i fatti concernenti le relazioni con la Fondazione e di presentare tutti i documenti necessari. Alle riserve relative allo stato di salute si applicano gli Art. 79 e 80 del Regolamento.
- 2 Gli assicurati, i beneficiari di rendite o i loro superstiti devono in particolare comunicare immediatamente per iscritto:
- a) qualsiasi cambiamento riguardante il domicilio fiscale, lo stato civile o l'esistenza di una convivenza ai sensi dell'Art. 96 in caso di diritto a una rendita per coniugi o conviventi;
 - b) la registrazione di un'unione domestica ai sensi della LUD, in caso di diritto a una rendita per coniugi o conviventi;
 - c) la conclusione degli studi o il raggiungimento dell'abilità al lavoro di un figlio per il quale sussiste il diritto alla rendita per figli o per orfani oltre il 20° anno di età;
 - d) il decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita;
 - e) il trasferimento all'estero;
 - f) mantenimento della previdenza presso la Fondazione a partire dai 58 anni compiuti in caso di scioglimento del rapporto di lavoro: la persona assicurata il cui rapporto di lavoro viene sciolto dai 58 anni compiuti, che è domiciliata in Svizzera e che cessa di essere soggetta all'assicurazione previdenziale obbligatoria in seguito allo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, può richiedere alla Fondazione la continuazione dell'assicurazione nella stessa misura di prima fino all'età ordinaria di pensionamento. Il mantenimento della previdenza è soggetto alle condizioni stabilite nel regolamento, comprese eventuali modifiche successive.

In caso di mantenimento della previdenza presso la Fondazione a partire dai 58 anni compiuti, la persona assicurata è tenuta a :

- i. Comunicare per iscritto alla Fondazione, mediante l'apposito modulo, al più tardi 15 giorni prima della fine del mese successivo alla conclusione del rapporto di lavoro, la decisione di mantenere la previdenza, nonché la scelta di mantenere o aumentare le prestazioni di vecchiaia. Dev'essere fornita la prova della cessazione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.
- ii. Comunicare alla Fondazione ogni anno entro il 30 novembre, per iscritto, la richiesta di modificare la propria scelta con effetto dal 1° gennaio successivo. Senza comunicazione scritta, la soluzione previdenziale attuale rimane in vigore.
- iii. Avvisare la Fondazione per iscritto ed entro 30 giorni, nel caso in cui inizia la copertura assicurativa presso un nuovo istituto di previdenza.

3 Gli assicurati e i beneficiari di rendite aventi diritto a prestazioni di invalidità della Fondazione sono tenuti inoltre a comunicare spontaneamente per scritto e senza indugio i proventi computabili ai sensi dell'Art. 124 cpv. 3, le loro modifiche, nonché i cambiamenti del grado di invalidità e dell'entità della rendita.

4 I diritti nei confronti di altre assicurazioni o di altri responsabili devono essere comunicati spontaneamente per iscritto e senza indugio alla Fondazione, la persona assicurata o l'avente diritto alle prestazioni cede alla Fondazione i suoi diritti nei confronti del terzo responsabile nella misura delle prestazioni regolamentari. Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite; è possibile la compensazione con diritti futuri.

5 Assicurati e beneficiari di una rendita d'invalidità della Fondazione ai quali è stato aggiudicato il diritto a una rendita vitalizia nell'ambito del Art. 124a CC ("rendita da divorzio") devono informare la Fondazione a proposito di questo diritto comunicando anche il nome dell'istituto di previdenza del coniuge debitore.

6 I costi derivanti dall'assolvimento dell'obbligo di comunicazione sono a carico della persona assicurata, dei beneficiari di rendita o dei loro superstiti.

Art. 73 Conseguenze in caso di violazione degli obblighi di informazione e di comunicazione

1 I dipendenti da assicurare per la prima volta, nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti sono tenuti a rifondere alla Fondazione le spese supplementari derivanti da informazioni omesse o fornite in modo inesatto o tardivo.

2 Si considerano violati gli obblighi di informazione e di comunicazione quando le informazioni o le comunicazioni non sono fornite tempestivamente o nel caso di rifiuto a fornirle.

- 3 Qualora una persona assicurata, che abbia presentato richiesta di pagamento di prestazioni della Fondazione, violi uno degli obblighi d'informazione a lei spettanti, la Fondazione sospenderà le procedure di verifica del diritto alle prestazioni rinviando la decisione relativa a tale diritto al momento in cui saranno pervenute le informazioni richieste.
- 4 Se la persona assicurata o il beneficiario della rendita che ha diritto alle prestazioni della Fondazione viola gli obblighi d'informazione e di comunicazione che gli incombono, la Fondazione sospende il pagamento delle prestazioni fino ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie.
- 5 Le prestazioni vengono in ogni caso pagate soltanto se l'avente diritto ha fornito tutti i documenti necessari alla valutazione del diritto alla prestazione. In caso di presentazione tardiva di questi documenti, le prestazioni sono pagate senza interessi dal momento della scadenza. Non sono dovuti interessi di mora.
- 6 Se la persona assicurata di 58 anni compiuti non ha notificato alla Fondazione la sua richiesta di mantenere la previdenza entro il termine e secondo le modalità prescritte, la Fondazione versa la prestazione d'uscita o le prestazioni di vecchiaia.

Art. 74 Obblighi d'informazione e di annuncio da parte della Fondazione e certificato personale

- 1 Al momento dell'ammissione nella Fondazione, alla persona assicurata viene consegnato un certificato personale ("certificato di previdenza") che contiene i dati relativi alla previdenza professionale secondo l'art. 86b cpv. 1 lett. a LPP. Alle persone assicurate viene recapitato almeno un certificato personale ogni anno. Dal certificato personale non deriva alcun diritto giuridico. Qualora sorgesse un caso previdenziale, fanno stato le disposizioni regolamentari.
- 2 La Fondazione informa le persone assicurate in modo adeguato in merito alla propria organizzazione e al proprio finanziamento nonché alla composizione del Consiglio di Fondazione.
- 3 Su richiesta la Fondazione fornisce ai destinatari il conto annuale e il rapporto annuale.
- 4 Nell'ambito di un divorzio la Fondazione fornisce informazioni all'assicurato o al Tribunale, su richiesta, secondo l'Art. 24 cpv. 3 LFLP e Art. 19k OLP.
- 5 La Fondazione annuncia all'Ufficio centrale del 2° pilastro entro la fine di gennaio di ogni anno tutte le persone per le quali nel dicembre dell'anno precedente esisteva un avere di vecchiaia, come anche tutti gli averi previdenziali dimenticati e gli averi previdenziali di persone irreperibili secondo l'Art. 19c OLP.
- 6 Se il rapporto di lavoro viene disdetto dal datore di lavoro e termina dopo il compimento dei 58 anni, la Fondazione informa la persona assicurata sulle possibilità di mantenimento della previdenza e sulle relative condizioni.

Art. 75 Obbligo di comunicazione del datore di lavoro

- 1 Il datore di lavoro comunica alla Fondazione, entro i termini prescritti, i nominativi dei dipendenti da assicurare nonché i dati indispensabili per la gestione della previdenza professionale, in particolare lo stipendio annuo determinante, il grado di occupazione, lo stato civile, la data di matrimonio come pure i dati rilevanti concernenti i figli fino a 25 anni, per i quali sussiste un diritto alle prestazioni di cui agli Art. 3798 e **Error! Reference source not found..**
- 2 In caso di comunicazione tardiva di una modifica, il rapporto assicurativo della persona assicurata è rettificato in funzione del momento in cui la modifica si è effettivamente verificata. La Fondazione può imputare al datore di lavoro un eventuale danno derivante dalla comunicazione tardiva.
- 3 Non appena viene comunicato alla persona assicurata, il datore di lavoro informa la Fondazione in merito alla sua decisione di disdire il rapporto di lavoro di una persona assicurata che raggiunge l'età di 58 anni o più entro la fine del rapporto di lavoro.

Art. 76 Obbligo di notifica in caso di ritardo nel pagamento dei contributi di mantenimento

- 1 Se la persona assicurata è in ritardo con il pagamento dei contributi di mantenimento di almeno quattro rate mensili, l'autorità competente può avvisare la Fondazione in merito.
- 2 In questo caso, la Fondazione deve notificare immediatamente all'autorità competente la scadenza di un versamento in contanti superiore a CHF 1'000, così come ogni prelievo anticipato, un eventuale pegno o la sua realizzazione per finanziare la proprietà d'abitazione ad uso proprio.
- 3 Le suddette prestazioni possono essere corrisposte non prima di trenta giorni dopo la notifica all'autorità, nei limiti delle misure di blocco imposte dall'autorità.

II. PERSONE ASSICURATE

Art. 77 Condizioni per l'ammissione all'assicurazione

- 1 I dipendenti con uno stipendio annuo lordo sottoposto all'assicurazione AVS che superi il valore di cui all'Art. 2 cpv. 1 LPP (Allegato 1 del Regolamento), sono assicurati contro i rischi di decesso e di invalidità a decorrere dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Le persone assicurate per la vecchiaia dal 1° gennaio successivo al compimento del 19° anno di età sono assicurate anche per le prestazioni superstiti e invalidità.
- 2 L'assicurazione comincia con l'inizio del rapporto di lavoro.
- 3 L'assicurazione dei collaboratori che hanno compiuto 58 anni e che hanno ottenuto dalla Fondazione il mantenimento della previdenza inizia il primo giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro.

Art. 78 Persone non ammesse nell'assicurazione

Non sono ammessi nell'assicurazione della Fondazione i dipendenti:

- a) per i quali è stato stipulato un contratto di lavoro per una durata massima di tre mesi. Se il rapporto di lavoro viene prorogato oltre i tre mesi, essi sono assicurati a partire dal momento in cui è stata stipulata la proroga. Si applicano le disposizioni dell'Art. 1k OPP2;
- b) i quali svolgono presso il datore di lavoro affiliato un'occupazione secondaria e che sono già assicurati altrove per la loro occupazione primaria o che svolgono un'attività indipendente quale occupazione primaria;
- c) invalidi ai sensi della LAI nella misura di almeno il 70 per cento o che continuano ad essere affiliati provvisoriamente a un altro istituto di previdenza ai sensi dell'Art. 26a LPP;
- d) i quali hanno raggiunto l'età massima di pensionamento;
- e) non attivi in Svizzera o la cui attività in Svizzera non presenta probabilmente un carattere durevole e che sono già sufficientemente assicurati all'estero, a condizione che presentino alla Fondazione domanda di esenzione dall'assicurazione. Sono fatti salvi gli accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea/EFTA. I necessari giustificativi devono essere presentati dalla persona assicurata.

Art. 79 Riserva relativa allo stato di salute

- 1 All'atto dell'ammissione o ad un cambiamento del rapporto d'assicurazione (per esempio in occasione del miglioramento delle prestazioni), la Fondazione ha la facoltà di disporre un esame dello stato di salute. La Fondazione può in questo caso verificare lo stato di salute della persona da assicurare mediante un questionario. In presenza di un rischio assicurativo superiore, la Fondazione può richiedere un ulteriore esame medico presso il medico di fiducia.
- 2 Se viene effettuato un esame dello stato di salute, la Fondazione procede a una copertura provvisoria dal momento della nascita o del cambiamento del rapporto di assicurazione fino a quello della ricezione del rapporto del medico di fiducia della Fondazione o del suo riassicuratore e che questo sia accettato dal riassicuratore. In base al rapporto, la Fondazione decide, una volta informata della decisione del suo riassicuratore, la copertura definitiva con o senza riserva e la data di entrata in vigore.
- 3 La Fondazione informa per iscritto la persona assicurata in merito alla riserva e al suo contenuto. La riserva si applica per un massimo di cinque anni, a meno che non sia stato espressamente concesso un periodo più breve.
- 4 La persona assicurata è in ogni caso tenuta a informare la Fondazione in merito a riserve relative allo stato di salute esistenti e applicate da precedenti istituti di previdenza. Per quanto attiene a un'eventuale riserva identica, il periodo decorso presso il precedente istituto viene scalato dal periodo di durata della nuova riserva.
- 5 Se i pregiudizi alla salute indicati nella riserva provocano, entro il periodo di durata della riserva, il decesso della persona assicurata o un'incapacità al lavoro che ne causa l'invalidità o il decesso, sussiste il diritto alle seguenti prestazioni nella misura prevista dalla riserva sullo stato di salute e oltre il periodo di durata della riserva stessa:
 - a) le prestazioni secondo la LPP e le prestazioni acquistate con il versamento della prestazione d'uscita (Art. 14 cpv. 1 LFLP); e
 - b) nel quadro dell'assicurazione sovraobbligatoria: se del caso, la rendita finanziata tramite il capitale di copertura disponibile.

Art. 80 Violazione dell'obbligo di denuncia

- 1 Se viene effettuato un esame dello stato di salute secondo l'Art. 79 e, nel questionario o in sede di visita medica, la persona assicurata comunica in maniera inesatta o sottace rischi di salute che conosceva o doveva conoscere, oppure comunica in maniera inesatta o sottace riserve relative allo stato di salute applicate da precedenti istituti di previdenza, la Fondazione può limitare retroattivamente la copertura assicurativa alle prestazioni di cui all' Art.79 cpv. 5.

- 2 Il diritto di limitare la copertura assicurativa si estingue al termine di sei mesi dal momento in cui la Fondazione è venuta a conoscenza della violazione dell'obbligo di denuncia.
- 3 Se la Fondazione limita la copertura assicurativa sulla base del cpv. 1, si estingue parimenti l'obbligo da parte della medesima di fornire prestazioni per casi di previdenza già insorti, la cui realizzazione o entità sono state influenzate dalla violazione dell'obbligo di denuncia. In tal caso la Fondazione ha il diritto di esigere la restituzione delle prestazioni sovraobbligatorie qualora le abbia già fornite.
- 4 Se una persona assicurata di 58 anni o più non comunica alla Fondazione la data e l'inizio della sua assicurazione presso un nuovo istituto di previdenza entro il termine e nella forma prescritta, la Fondazione sospende la sua assicurazione e può disdirla con effetto retroattivo.

Art. 81 Fine dell'assicurazione

- 1 L'assicurazione termina:
 - a) con la cessazione del rapporto di lavoro, sempreché a quel momento non sia maturato un diritto a prestazioni di vecchiaia o di invalidità;
 - b) se la persona assicurata al beneficio del mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti disdice l'assicurazione per iscritto in qualsiasi momento entro la fine di un mese;
 - c) se una persona assicurata al beneficio del mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti entra in un nuovo istituto di previdenza, se più di due terzi della prestazione d'uscita sono necessari per il riacquisto delle prestazioni regolamentari totali;
 - d) con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, per il rischio invalidità e per il mantenimento della previdenza presso la Fondazione dai 58 anni compiuti;
 - e) se la persona assicurata al beneficio del mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti non ha versato i contributi dovuti entro 30 giorni dal sollecito di pagamento.
- 2 Per quanto concerne i rischi di decesso e di invalidità l'assicurazione presso la Fondazione continua per la durata di un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro. Le prestazioni sono limitate a quelle dovute al termine del rapporto di lavoro. Se entro questo periodo viene costituito un nuovo rapporto di previdenza, la competenza spetta al nuovo istituto di previdenza. Con riserva delle disposizioni relative al mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti.
- 3 È fatto salvo l'Art. 26a LPP relativo al mantenimento provvisorio dell'assicurazione e del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'assicurazione invalidità.

-
- 4 Con l'accordo del Datore di Lavoro, un assicurato non più soggetto all'assicurazione obbligatoria che però percepisce indennità mensili secondo la cifra 7 del Piano Sociale del 7 luglio 2020 siglato fra la fondatrice e la "Commissione del Personale" della fondatrice può restare assicurato alla Fondazione anche dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro fintanto che riceve le indennità mensili definite secondo il piano sociale. Durante questo periodo, i contributi continuano ad essere pagati secondo le stesse condizioni dal datore di lavoro e dalla persona assicurata.

III. BASI DI CALCOLO

Art. 82 Stipendio annuo determinante

- 1 Lo stipendio annuo determinante corrisponde allo stipendio base annuo fisso secondo gli accordi contrattuali senza componenti variabili (bonus).
- 2 Le gratifiche in denaro, come ad esempio premi di fedeltà, bonus o altre indennità derivanti in particolare da partecipazioni basate sul profitto e sul rendimento, non vengono prese in considerazione per il calcolo dello stipendio annuo determinante. Non rientrano nello stipendio annuo determinante neppure le indennità per lavoro straordinario, domenicale e notturno, gli assegni familiari e per figli, le spese di rappresentanza, le indennità di disagio ambientale, le indennità per assegnazioni all'estero e altre prestazioni supplementari.
- 3 Lo stipendio annuo determinante viene stabilito per la prima volta al momento dell'ammissione nella Fondazione. Le modifiche di stipendio vengono considerate a partire dal momento in cui sono valide.
- 4 Il datore di lavoro affiliato stabilisce lo stipendio annuo delle persone assicurate determinante per l'assicurazione e lo comunica alla Fondazione.
- 5 Lo stipendio annuo determinante non può superare il reddito soggetto ai contributi AVS della persona assicurata. Resta salvo il mantenimento della previdenza per la vecchiaia durante un congedo non retribuito (Art. 88) o, in caso di riduzione del grado di occupazione, al compimento del 58° anno di età conservando la copertura previdenziale precedente ai sensi dell'Art. 83 cpv. 6.
- 6 Il datore di lavoro può stabilire anticipatamente lo stipendio annuo determinante sulla base degli ultimi stipendi annui conosciuti. In questo caso devono essere prese in considerazione le modifiche già convenute per l'anno in corso.
- 7 Se la persona assicurata è impiegata da meno di un anno, è considerato stipendio annuo determinante lo stipendio che realizzerebbe in caso di occupazione per l'intero anno.
- 8 In caso di mantenimento della previdenza dopo il compimento dei 58 anni, è determinante l'ultimo salario annuo alla fine del rapporto di lavoro. Se meno di due terzi della prestazione d'uscita necessaria per il riscatto dell'intera prestazione regolamentare viene trasferita al nuovo istituto di previdenza dell'assicurato, il salario annuo necessario per il mantenimento della previdenza presso la Fondazione viene ridotto in proporzione all'importo trasferito.

Art. 83 Stipendio assicurato

- 1 Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante fino a un massimo di CHF 140'000.-, salvo eccezioni ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
- 2 Le persone assicurate presso la Fondazione nate nel 1966 o prima e con uno stipendio assicurato superiore a CHF 140'000 al 31.12.2021, che al 31.12.2021 non hanno optato per l'assicurazione nel piano previdenziale separato 1e, sono assicurati dalla Fondazione per il loro intero stipendio, fino a un massimo di CHF 500'000 all'anno.
- 3 Le persone assicurate presso la Fondazione il cui stipendio assicurato supera i CHF 140'000.- all'anno, ma è inferiore allo stipendio minimo assicurabile di CHF 145'000.- all'anno nel piano previdenziale separato 1e, sono assicurate dalla Fondazione per la parte supplementare del loro stipendio. Se viene raggiunto lo stipendio assicurato di CHF 145'000 all'anno, lo stipendio assicurato nella Fondazione è limitato a CHF 140'000 e il resto è assicurato separatamente nel piano previdenziale separato 1e.
- 4 Per i collaboratori a tempo parziale, il limite massimo dello stipendio assicurato non viene ridotto in proporzione al grado di occupazione per determinare lo stipendio minimo assicurabile nel piano previdenziale 1e.
- 5 Se lo stipendio assicurato diminuisce a causa di un abbassamento dello stipendio o di una riduzione del grado di occupazione e per questo motivo l'aver di vecchiaia (Art. 110) supera l'importo massimo possibile per il riacquisto relativo allo stipendio assicurato ridotto, la parte eccedente di avere di vecchiaia rimane alla Fondazione.
- 6 Se dopo il 58° anno di età lo stipendio assicurato si riduce al massimo della metà, la persona assicurata ha la facoltà di chiedere il mantenimento dello stipendio assicurato fino a quel momento. Tale mantenimento dello stipendio assicurato deve essere comunicato per iscritto dal datore di lavoro alla Fondazione al più tardi un mese prima che subentri la riduzione di stipendio. I contributi di risparmio e di rischio ai sensi dell'Art. 86 e dell'Art. 87 riguardanti la differenza tra il salario precedente e il salario ridotto sono interamente a carico della persona assicurata. Il mantenimento dell'assicurazione termina dietro comunicazione scritta al datore di lavoro, comunque entro e non oltre il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Art. 84 Stipendio non assicurabile

Il reddito conseguito presso un datore di lavoro non affiliato o realizzato tramite un'attività lucrativa indipendente non può essere assicurato presso la Fondazione.

IV. FINANZIAMENTO

Art. 85 Calcolo dei contributi

Per il calcolo dei contributi di risparmio e di rischio (Art. 86 e 87) è determinante lo stipendio assicurato (Art. 83).

Art. 86 Contributi di risparmio, accrediti di vecchiaia

- 1 I contributi di risparmio sono prelevati a decorrere dal 1° gennaio successivo al compimento del 19° anno di età. Sono graduati in funzione dell'età e costituiscono gli accrediti di vecchiaia.
- 2 La persona assicurata può scegliere uno dei tre piani contributivi riportati qui di seguito. La scelta viene effettuata all'ammissione e ogni 1° gennaio dell'anno civile. Qualora la persona assicurata non faccia alcuna scelta, viene automaticamente applicato il piano contributivo "Standard". La persona assicurata ha la facoltà di comunicare per iscritto entro il 31 dicembre la scelta del piano contributivo per il successivo anno civile. In assenza di comunicazioni a tale riguardo, viene applicato il piano contributivo precedente per tutto l'anno in corso.

Piano contributivo "Standard"			
Fasce di età (anni)	Contributo della persona assicurata	Contributo del datore di lavoro	Accredito di vecchiaia
18-19	0.0%	0.0%	0.0%
20-34	3.75%	7.5%	11.25%
35-44	4.75%	10.1%	14.85%
45-54	5.75%	13.2%	18.95%
55-64/65	6.75%	15.4%	22.15%

Piano contributivo "Plus" (+ 2%)			
Fasce di età (anni)	Contributo della persona assicurata	Contributo del datore di lavoro	Accredito di vecchiaia
18-19	0.0%	0.0%	0.0%
20-34	5.75%	7.5%	13.25%
35-44	6.75%	10.1%	16.85%
45-54	7.75%	13.2%	20.95%
55-64/65	8.75%	15.4%	24.15%

Piano contributivo “Top” (+ 4%)			
Fasce di età (anni)	Contributo della persona assicurata	Contributo del datore di lavoro	Accredito di vecchiaia
18–19	0.0%	0.0%	0.0%
20–34	7.75%	7.5%	15.25%
35–44	8.75%	10.1%	18.85%
45–54	9.75%	13.2%	22.95%
55–64/65	10.75%	15.4%	26.15%

- 3 L'età per determinare i contributi e gli accrediti di vecchiaia corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita della persona assicurata.
- 4 Se, rinviando la data di pensionamento, il rapporto di lavoro con la persona assicurata prosegue oltre l'età ordinaria di pensionamento, i contributi di risparmio possono continuare ad essere versati fino al 70° anno d'età secondo l'ultima fascia d'età.
- 5 I contributi del datore di lavoro devono provenire da suoi fondi propri o da riserve di contributi alimentate in precedenza a tal fine dal datore di lavoro e conteggiate separatamente.
- 6 In caso di mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti con aumento delle prestazioni di vecchiaia, la persona assicurata si impegna a versare i contributi di risparmio, compresa la quota del datore di lavoro, alla fine di ogni mese per il mese in scadenza.

Art. 87 Contributi di rischio

- 1 Per l'assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità viene riscosso un contributo di rischio.
- 2 Si applicano i contributi di rischio seguenti:

Età	Persona assicurata	Datore di lavoro
18–64/65	0.666%	1.050%

- 3 L'obbligo di versamento del contributo termina al più tardi al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
- 4 I contributi del datore di lavoro devono provenire da suoi fondi propri o da riserve di contributi alimentate in precedenza a tal fine dal datore di lavoro e conteggiate separatamente.
- 5 In caso di mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti, la persona assicurata si impegna a versare i contributi di rischio, compresa la quota del datore di lavoro, alla fine di ogni mese per il mese in scadenza.

Art. 88 Pagamento dei contributi

- 1 I contributi sono dovuti per intero dal datore di lavoro. Essi devono essere trasferiti ogni mese alla Fondazione. I contributi di risparmio e di rischio (Art. 86 e 87) della persona assicurata vengono trattenuti ogni mese dal suo stipendio.
- 2 In caso di mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti, la persona assicurata si assume il pagamento dell'intero contributo mensile, compresa la quota del datore di lavoro. In caso di ritardo nel pagamento di una rata mensile, la Fondazione può disdire l'assicurazione entro 30 giorni previo invio di un sollecito di pagamento entro 14 giorni.

Art. 89 Obbligo di pagare i contributi in caso di entrata o uscita nel corso del mese, di congedo non retribuito e di decesso

- 1 Se l'ammissione nell'assicurazione della persona assicurata avviene nel corso del mese, il contributo è dovuto per il mese intero.
- 2 Se la persona assicurata esce nel corso del mese, il contributo è dovuto per il mese intero.
- 3 La normativa ai sensi dei cpv. 1 e 2 si applica per analogia al congedo non retribuito (Art. 90).
- 4 In caso di decesso della persona assicurata è dovuto il contributo per tutto il mese.

Art. 90 Congedo non retribuito

- 1 Durante il congedo non retribuito i contributi di rischio del datore di lavoro e quelli della persona assicurata sottostanno all'obbligo di versamento e sono a carico di quest'ultima, con il mantenimento della copertura assicurativa per un massimo di due anni.
- 2 Durante il congedo non retribuito il processo di risparmio viene di norma sospeso e decade l'obbligo di versamento dei contributi. La persona assicurata può concordare con la Fondazione di non sospendere il processo di risparmio nel corso del congedo non retribuito. In questo caso sia i contributi di risparmio del datore di lavoro sia quelli della persona assicurata sono a carico di quest'ultima. In caso di congedo non retribuito il processo di risparmio può proseguire al massimo per due anni.
- 3 L'aver di vecchiaia disponibile matura interessi per tutta la durata del congedo non retribuito.

Art. 91 Prestazioni di uscita apportate

- 1 Al momento dell'ammissione alla Fondazione le prestazioni di uscita di altri istituti di previdenza e gli averi di istituti di libero passaggio devono essere trasferiti

(“prestazione d’entrata”) nella Fondazione. Essi sono integralmente accreditati all’ avere di vecchiaia (Art. 110) della persona assicurata.

- 2 Se la prestazione d’entrata supera l’importo massimo necessario all’acquisto delle prestazioni di vecchiaia massime (Art. 27 del Capitolo B) e lo stipendio supera i CHF 145'000.-, la parte sovraobbligatoria che supera tale importo massimo viene trasferita nel piano previdenziale separato 1e. Se lo stipendio assicurato è inferiore a CHF 145'000.-, la persona assicurata può decidere di accreditare la parte eccedente sovraobbligatoria al conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» (Art. 28) o di trasferirla su un conto di libero passaggio.
- 3 La Fondazione ha il diritto di richiedere per conto della persona assicurata il versamento di prestazioni di uscita non trasferite da parte di precedenti rapporti di previdenza così come capitali di previdenza in altre forme mirate al mantenimento della previdenza (secondo pilastro).

Art. 92 Prestazioni in entrata in seguito a divorzio

- 1 Prestazioni in entrata in seguito a divorzio (parte della prestazione d’uscita del coniuge debitore ricevuta a favore della persona assicurata o rendita vitalizia a favore della persona assicurata ricevuta da parte dell’istituto di previdenza del coniuge debitore secondo l’Art. 124a CC) sono integralmente accreditate all’ avere di vecchiaia.
- 2 Nel caso in cui la prestazione versata secondo il cpv. 1 superi l’ammontare massimo di riacquisto si applicano analogamente le disposizioni dell’Art. 91 cpv. 2.

V. MISURE DI RISANAMENTO

Art. 93 Misure in caso di copertura insufficiente

- 1 Se dalla verifica attuariale risulta una copertura insufficiente ai sensi della LPP, il Consiglio di Fondazione in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale avvia misure di risanamento nell'osservanza delle disposizioni di legge.
- 2 In caso di necessità, possono essere adeguati ai mezzi finanziari esistenti soprattutto la remunerazione del conto di vecchiaia e del conto complementare nonché il finanziamento e le prestazioni che superano le prestazioni ai sensi della LPP. Il Consiglio di Fondazione può disporre un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione.
- 3 Il Consiglio di Fondazione può prelevare dai datori di lavoro, dagli assicurati e, entro i limiti dell'Art. 65d cpv. 3 lett. b LPP, dai beneficiari di rendite un contributo di risanamento limitato nel tempo, sempreché altre misure non consentano di raggiungere l'obiettivo.
- 4 Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi degli assicurati, ad eccezione della parte di contributi per le persone assicurate esterne che hanno optato per il mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti. Il contributo dei beneficiari di rendite può essere compensato con le rendite correnti.
- 5 Se le misure di cui al cpv. 3 si rivelano insufficienti, per la durata della copertura insufficiente, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, la Fondazione può scendere al di sotto del tasso di interesse minimo LPP al massimo dello 0.5 per cento.
- 6 In caso di copertura insufficiente il datore di lavoro può effettuare versamenti su un conto separato di riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia di utilizzazione, oppure trasferire a questo conto risorse provenienti dalla riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro. I versamenti non possono eccedere l'ammontare della copertura insufficiente e non sono remunerati da interesse.
- 7 In caso di copertura insufficiente il versamento di un prelievo anticipato per l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio può essere limitato nel tempo e nell'importo oppure totalmente rifiutato se il prelievo anticipato è destinato al rimborso di mutui ipotecari. La limitazione o il rifiuto del pagamento è possibile soltanto per la durata della copertura insufficiente. Il Consiglio di Fondazione deve comunicare alla persona assicurata, alla quale viene limitato o rifiutato il versamento, la durata e la portata della misura.
- 8 In caso di copertura insufficiente, la Fondazione deve informare l'Autorità di vigilanza, i datori di lavoro, le persone assicurate e i beneficiari di rendite sull'entità e le cause della copertura insufficiente e sulle misure adottate.

VI. PRESTAZIONI

Sezione 1: Prestazioni per i superstiti di assicurato attivo o di un beneficiario di una rendita d'invalidità

Art. 94 Principio

Il diritto alle prestazioni per superstiti di un assicurato attivo o di un beneficiario di una rendita d'invalidità sussiste se la persona defunta:

- a) era assicurata presso la Fondazione quando si è verificato il decesso o è insorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte (Art. 18 lett. a LPP);
- b) in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata, allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (Art. 18 lett. b LPP);
- c) è diventata invalida quando era ancora minorenne (Art. 8 cpv. 2 LPGGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata, allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (Art. 18 lett. c LPP); oppure
- d) riceveva una rendita di invalidità dalla Fondazione quando si è verificato il decesso (Art. 18 lett. d LPP).

Art. 95 Diritto alla rendita per coniugi

- 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di invalidità, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi.
- 2 Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita di invalidità, e comunque al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio o alla rendita di invalidità.
- 3 Il diritto si estingue in caso di nuovo matrimonio o di decesso del coniuge superstite. In caso di nuovo matrimonio sussiste un diritto a un'indennità unica pari a tre rendite per coniugi annue.
- 4 Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e la sentenza di divorzio gli ha assegnato una rendita secondo l'Art. 124e CC o Art. 126 CC. Il diritto esiste unicamente se la rendita fosse stata dovuta secondo gli Art. 124e CC o 126 CC.

Art. 96 Diritto alla rendita per conviventi

- 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di invalidità, il convivente superstite ha diritto a una corrispondente rendita se non percepisce alcuna rendita per coniugi o alcuna rendita per coniugi o conviventi derivanti da un altro caso di previdenza da un istituto di previdenza del secondo pilastro e se:
 - a) ha ininterrottamente convissuto con la persona deceduta almeno negli ultimi cinque anni prima del decesso; oppure
 - b) deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni aventi diritto alla rendita per orfani conformemente al presente Regolamento.
- 2 Il diritto alla rendita per conviventi sussiste soltanto se l'obbligo di reciproco sostentamento del convivente è stato comunicato alla Fondazione per iscritto con un modulo predisposto dalla Fondazione a tal scopo. Tale modulo deve essere firmato da entrambi i conviventi e le firme devono essere autenticate.
- 3 La convivenza ai sensi della presente disposizione è un'unione domestica analoga al matrimonio di persone non coniugate, senza legami di parentela, la cui unione non è registrata secondo la legge sull'unione domestica registrata. Per convivenza si intende anche un'unione domestica analoga al matrimonio di persone con legami di parentela, tra le quali non sussiste alcun impedimento al matrimonio.
- 4 Il diritto alla rendita per conviventi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di invalidità, e comunque al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto dell'assicurato defunto allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio o di invalidità. La richiesta deve essere fatta al più tardi entro 60 giorni dal decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita di invalidità.
- 5 La legittimazione al diritto è verificata soltanto al momento in cui questo viene fatto valere. Su richiesta della Fondazione il convivente superstite deve fornire alla Fondazione le informazioni necessarie. Ne fanno segnatamente parte:
 - a) il formulario, debitamente autenticato, di conferma del reciproco obbligo di sostentamento per conviventi secondo il cpv. 2;
 - b) il certificato del Comune di domicilio con il quale si attesta il domicilio comune nel corso degli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di invalidità, oppure la prova che negli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di invalidità sussisteva un'economia domestica comune;
 - c) la conferma dello stato civile di entrambi i conviventi;

- d) una conferma scritta da parte del convivente superstite che non percepisce da altre istituzioni di previdenza del secondo pilastro delle rendite per coniugi o per conviventi;
- e) informazioni concernenti i figli comuni;
- f) ulteriori documenti come sentenze di divorzio o decisioni in materia di rendita.

6 Il diritto si estingue:

- a) in caso di matrimonio, di inizio di una convivenza ai sensi del presente articolo o di decesso del convivente superstite;
- b) se il convivente superstite ha diritto a una rendita per coniugi in seguito al decesso del suo coniuge divorziato.

7 Se l'accertamento delle condizioni al diritto suscita dubbi, segnatamente se vengono fatti valere simultaneamente diritti in virtù dell'Art. 100 (capitale garantito in caso di decesso), la Fondazione può erogare le prestazioni soltanto quando gli accertamenti sono ultimati. Non è dovuto un interesse per l'erogazione posticipata delle prestazioni.

Art. 97 Ammontare della rendita per coniugi e conviventi

1 Le rendite per coniugi e conviventi annue ammontano:

- a) in caso di decesso di una persona assicurata unicamente nella Fondazione (vedi Art. 83) che non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento o che è beneficiaria di una rendita d'invalidità:
 - al 50 per cento dello stipendio assicurato. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità vale come base di calcolo il reddito determinante per il computo della rendita d'invalidità corrente. La rendita può anche essere convertita in capitale (secondo le basi tecniche utilizzate dal riassicuratore) se il coniuge rispettivamente il convivente lo richiede prima del pagamento della prima rendita;
- b) in caso di decesso di una persona assicurata sia nella Fondazione che nel piano previdenziale separato 1e (vedi Art. 83) che non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento o che è beneficiaria di una rendita d'invalidità:
 - al 20 per cento dello stipendio assicurato (la differenza rispetto alla let. a) è compensata tramite un corrispondente aumento dell'importo della rendita nel piano previdenziale separato 1e). In caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità vale come base di calcolo il reddito determinante per il computo della rendita d'invalidità corrente. La rendita può anche essere convertita in capitale (secondo le basi

tecniche utilizzate dal riassicuratore) se il coniuge rispettivamente il convivente lo richiede prima del pagamento della prima rendita;

2 La rendita è ridotta di:

a) In caso di decesso di una persona assicurata che non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, se il coniuge rispettivamente il convivente superstite è più giovane della persona defunta di oltre 10 anni, la rendita è ridotta del 1 per cento dell'importo totale per ogni anno intero o iniziato rispetto al quale il superstite avente diritto è più giovane della persona deceduta di oltre 10 anni;

3 La rendita per coniugi secondo l'Art. 95 cpv. 4 corrisponde al massimo all'importo delle prestazioni minime di legge ai sensi della LPP.

4 Le prestazioni della Fondazione ai sensi del cpv. 3 sono ridotte nella misura in cui, sommate alle prestazioni per superstiti dell'AVS superano l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio. Prestazioni per superstiti dell'AVS vengono considerate solo quando sono superiori al proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o una rendita di vecchiaia dell'AVS.

5 È fatto salvo il diritto alle prestazioni minime di legge ai sensi della LPP.

Art. 98 Diritto alla rendita per orfani

1 I figli di un assicurato defunto o di un beneficiario di una rendita di invalidità defunto hanno diritto a una rendita per orfani.

2 Il diritto alla rendita per orfani nasce il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto dell'assicurato defunto allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio alla rendita di invalidità.

3 Il diritto alla rendita per orfani si estingue quando l'orfano compie il 20° anno di età. Esso sussiste tuttavia, fino al massimo al raggiungimento del 25° anno di età, nel caso in cui il figlio è agli studi oppure è incapace al guadagno perché invalido ai sensi della LAI per almeno il 50 per cento.

4 Per i figli in formazione tra il 20° e il 25° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per orfani è sospeso.

5 Il diritto alla rendita per orfani compete anche ai figli in affidamento e ai figliastri al cui sostentamento la persona assicurata o il beneficiario di rendita d'invalidità doveva provvedere.

Art. 99 Ammontare della rendita per orfani

- 1 Ammontare della rendita per orfani annua:
 - a) in caso di decesso di una persona assicurata che non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento o in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità:
 - 10 per cento dello stipendio assicurato. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità vale come base di calcolo il reddito determinante per il computo della rendita d'invalidità corrente;
- 2 I figli aventi diritto di una persona assicurata deceduta prima di aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento o di un beneficiario di una rendita d'invalidità ricevono, se diventano orfani di entrambi i genitori, la rendita per orfani doppia, qualora non ricevano già una rendita per orfani dalla previdenza professionale dell'altro genitore.

Art. 100 Diritto al capitale in caso di decesso

- 1 Se la persona assicurata (assicurato attivo o invalido) muore prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, la Fondazione versa un capitale in caso di decesso. Il diritto al capitale in caso di decesso spetta alle persone fisiche di seguito citate nella sequenza indicata e per l'importo indicato. La titolarità è indipendente dal diritto di successione. Sono fatte salve le disposizioni di legge limitative e una corretta dichiarazione di trattamento preferenziale della persona assicurata.

Categoria di trattamento preferenziale I:

100 per cento del capitale in caso di decesso per

- a) il coniuge della persona assicurata; in assenza dello stesso:
- b) i figli che hanno diritto a una rendita; in loro assenza:
- c) persone che erano assistite in modo considerevole dalla persona assicurata o la persona non coniugata che, negli ultimi cinque anni prima del decesso della persona assicurata non coniugata ha convissuto ininterrottamente con lei ai sensi dell'Art. 96 cpv. 2 e 4 oppure che deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio comune; non esiste diritto al capitale in caso di decesso per persone che percepiscono una rendita per coniugi o per conviventi da un altro istituto di previdenza esclusi la Fondazione; in loro assenza:

Categoria di trattamento preferenziale II:

100 per cento del capitale in caso di decesso per

- a) i figli della persona assicurata, che non hanno diritto a una rendita; in loro assenza:
- b) i genitori della persona assicurata; in loro assenza:
- c) i fratelli della persona assicurata; in loro assenza:

Categoria di trattamento preferenziale III:

50 per cento del capitale in caso di decesso per gli altri eredi a norma di legge, escludendo la collettività.

- 2 La suddivisione tra più beneficiari del capitale in caso di decesso avviene di principio in parti uguali.
- 3 Nei confronti della Fondazione la persona assicurata può, per iscritto,
 - a) modificare la gerarchia dei beneficiari di trattamento preferenziale entro una stessa categoria e/o;
 - b) determinare la suddivisione in parti non paritarie del capitale in caso di decesso tra più beneficiari di trattamento preferenziale all'interno della stessa categoria.

Non è possibile modificare la gerarchia delle categorie di trattamento preferenziale. Se l'assicurato attivo non si esprime sulla gerarchia dei beneficiari di trattamento preferenziale (lett. a) o di suddivisione (lett. b), trovano applicazione le disposizioni dei cpv. 1 e 2.

- 4 Qualora entro tre anni dal decesso della persona assicurata non venga rivendicato alcun diritto, il capitale in caso di decesso ricade a favore della Fondazione.

Art. 101 Ammontare del capitale in caso di decesso

- 1 Il capitale in caso di decesso per gli aventi diritto ai sensi dell'Art. 100 corrisponde a una liquidazione in capitale corrispondente all'ammontare dell'avere di vecchiaia ai sensi dell'Art. 110 al momento del decesso della persona assicurata, esclusi gli acquisti ai sensi degli Art. 27 e 28 (interessi compresi). Nella misura in cui sussiste un diritto a delle rendite per coniugi, per conviventi o per orfani secondo il presente Regolamento, il capitale in caso di decesso viene utilizzato per il loro finanziamento, secondo necessità.

- 2 Gli acquisti ai sensi dell'Art. 27 (interessi compresi) come pure i capitali di risparmio del conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» ai sensi dell'Art. 28 vengono pagati come capitale supplementare in caso di decesso.

Sezione 2: Prestazioni d'invalidità

Art. 102 Invalidità

- 1 Il diritto a una rendita d'invalidità nasce il giorno in cui inizia il diritto a una rendita dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI). Per il riconoscimento dell'invalidità e per la determinazione del grado di invalidità è determinante in linea di principio la decisione esecutiva dell'AI.
- 2 La Fondazione è autorizzata a richiedere in qualsiasi momento una perizia medica della persona invalida. Se la persona invalida si rifiuta di sottoporsi a tale esame oppure si rifiuta di assumere un'attività lavorativa ragionevole considerate le sue conoscenze, le sue capacità e il suo stato di salute, la Fondazione può decurtare, negare o sopprimere le prestazioni d'invalidità.
- 3 Ha diritto alle prestazioni d'invalidità la persona assicurata che:
- a) ai sensi della LAI è invalida almeno al 40 per cento e che all'insorgere dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha provocato l'invalidità, era assicurata presso la Fondazione (Art. 23 lett. a LPP); oppure
 - b) in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa tra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (Art. 23 lett. b LPP); oppure
 - c) diventata invalida quando era minorenni (Art. 8 cpv. 2 LPGGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa tra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (Art. 23 lett. c LPP).
- 4 È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (Art. 6 LPGGA).

Art. 103 Nascita ed estinzione del diritto

- 1 Il diritto alle prestazioni d'invalidità della Fondazione viene differito fin tanto che il datore di lavoro continua a corrispondere lo stipendio o un'indennità sostitutiva dello stipendio (es. indennità sostitutiva giornaliera dell'assicurazione malattia o dell'assicurazione infortuni) almeno dell'80 per cento del mancato reddito e che era stata co-finanziata dall'azienda almeno per il 50 per cento. È determinante l'ammontare dell'indennità sostitutiva dello stipendio prima di una eventuale decurtazione a seguito dell'obbligo di prestazione dell'Al.
- 2 Per determinare le prestazioni dovute all'invalido e ai suoi superstiti, si applica il regolamento in vigore al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha causato l'invalidità.
- 3 Il diritto termina:
 - a) con il decesso della persona che percepisce la rendita;
 - b) nella misura in cui si recupera la capacità lavorativa (con riserva dell'Art. 26a LPP); oppure
 - c) all'età ordinaria di pensionamento in vigore alla nascita del diritto d'invalidità; oppure
 - d) qualora non vengano reintegrate le prestazioni d'uscita secondo l'Art. 127
- 4 La rendita d'invalidità, una volta determinata, viene aumentata, ridotta o soppressa se il grado d'invalidità cambia di almeno il 5% in seguito ad una revisione dell'Al. Inoltre, se la decisione precedente dovesse rivelarsi errata, la Fondazione può ricalcolare la rendita d'invalidità in qualsiasi momento, senza essere vincolata alla decisione dell'Al.
- 5 Dal raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento invece della rendita d'invalidità viene corrisposta una rendita di vecchiaia ai sensi dell'Art. 35. Un versamento in capitale dell'avere di vecchiaia è possibile soltanto previa dichiarazione scritta ai sensi dell'Art. 36 cpv. 3 rilasciata prima del verificarsi dell'incapacità lavorativa motivante l'invalidità. Si applica la limitazione di cui all'Art. 36 cpv. 2 per gli assicurati al beneficio del mantenimento della previdenza dai 58 anni compiuti.

Art. 104 Esenzione dal pagamento dei contributi di risparmio e di rischio

- 1 Con l'istituzione di una rendita d'invalidità la persona assicurata viene esonerata in misura del diritto alla rendita dal pagamento dei contributi di risparmio e di rischio ai sensi dell'Art. 86 e dell'Art. 87.

2 Tale esonero:

- a) avviene indipendentemente dal fatto se l'invalidità sia da attribuirsi a infortunio o a malattia;
- b) avviene in base al piano contributivo al quale persona assicurata era soggetta al momento dell'incapacità lavorativa che ha causato l'invalidità e secondo i regolamenti in vigore in quel momento;
- c) comprende anche futuri incrementi, per età, degli accrediti di vecchiaia secondo i regolamenti in vigore al momento del verificarsi dell'incapacità lavorativa;
- d) avviene dopo un periodo di attesa di tre mesi, a seconda del grado di inabilità al lavoro, comprovato in particolare da certificati medici, e poi, dopo la decisione dell'Al, a seconda del grado di invalidità, al più tardi fino all'età ordinaria di pensionamento.

Art. 105 Avere di vecchiaia di una persona invalida

- 1 L'avere di vecchiaia secondo l'Art. 110 della persona invalida viene suddiviso secondo il diritto alla rendita in una parte attiva e in una parte passiva.
- 2 Nella misura in cui la persona assicurata ha diritto ad una rendita d'invalidità della Fondazione, la quota passiva del suo avere di vecchiaia si accumula con l'aggiunta degli accrediti di vecchiaia secondo il piano contributivo ai sensi dell'Art. 104 cpv. 2 lett. b e degli interessi annuali ai sensi dell'Art. 111; in tal senso è determinante lo stipendio assicurato al verificarsi dell'incapacità lavorativa che ha provocato l'invalidità. Si tiene conto delle eventuali indennità di rincarato fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità.
- 3 Per il calcolo della rendita di vecchiaia vale per analogia l'Art. 35.
- 4 Il conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» secondo l'Art. 28 non viene tenuto per persone invalide. Il saldo di tale conto complementare viene versato sotto forma di capitale unico dopo un periodo di attesa di 6 mesi dall'inizio della invalidità.
- 5 In presenza di pegno ai sensi dell'Art. 67 antecedente all'invalidamento, il creditore pignoratizio deve essere tempestivamente informato da parte della Fondazione in merito all'invalidità e ad ogni eventuale modifica di percentuale di invalidamento. L'ammontare della garanzia deve essere ripartita proporzionalmente tra avere di vecchiaia attivo e passivo.

Art. 106 Entità del diritto alla rendita d'invalidità

- 1 L'ammontare della rendita d'invalidità è espresso in percentuale di una rendita intera. Per un grado di invalidità pari o superiore al 70%, l'assicurato ha diritto a una rendita d'invalidità intera, per un grado di invalidità compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde esattamente al grado d'invalidità, per un grado di invalidità inferiore al 50%, la quota della rendita è la seguente:

Grado d'invalidità	Ammontare della rendita
49 %	47.5 %
48 %	45 %
47 %	42.5 %
46 %	40 %
45 %	37.5 %
44 %	35 %
43 %	32.5 %
42 %	30 %
41 %	27.5 %
40 %	25 %

- 2 Un grado di invalidità inferiore al 40% non dà diritto a prestazioni.
- 3 Le precedenti disposizioni regolamentari si applicano alle rendite in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento fino alla loro scadenza, fatti salvi i paragrafi da 4 a 6. Le rendite d'invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinate dal regolamento di previdenza in vigore alla data del verificarsi del caso fino alla loro estinzione, per quanto riguarda l'importo e la valutazione del diritto alle prestazioni, l'età di pensionamento regolamentare, il salario assicurato e gli accrediti di vecchiaia. La conversione dell'aver di vecchiaia in rendita viene effettuata applicando il tasso in vigore al momento della conversione. Il calcolo del sovrindennizzo e del coordinamento è effettuato in conformità con i regolamenti in vigore alla data del calcolo.
- 4 Per le persone invalide il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che non avevano ancora raggiunto l'età di 55 anni al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la percentuale della rendita d'invalidità non cambia finché non cambia il loro grado di invalidità ai sensi dell'Art. 103 cpv. 4.
- 5 La percentuale della rendita d'invalidità rimane invariata anche dopo una modifica del grado d'invalidità ai sensi dell' Art. 103 cpv. 4, se l'applicazione del presente regolamento comporta una riduzione della rendita in caso di aumento del grado d'invalidità o un aumento della rendita in caso di riduzione.

- 6 Per le persone invalide il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che non hanno ancora compiuto 30 anni prima del 1° gennaio 2022, la regolamentazione del diritto alla rendita conformemente al presente regolamento si applica al più tardi dieci anni dopo la sua entrata in vigore. Se l'importo è ridotto rispetto a quello pagato in precedenza, il vecchio importo continua ad essere erogato finché il grado d'invalidità non cambia ai sensi dell' Art. 103 cpv. 4.
- 7 L'applicazione della graduazione delle rendite valida dal 1° gennaio 2022 è differita durante il periodo di copertura assicurativa provvisoria secondo l'articolo 26a LPP.
- 8 Alle persone invalide il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che hanno almeno 55 anni al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento viene applicato il paragrafo 3 del presente articolo.

Art. 107 Ammontare della rendita d'invalidità

- 1 L'ammontare della rendita intera d'invalidità annua corrisponde:
 - a) in caso di invalidamento di una persona assicurata unicamente nella Fondazione (vedi Art. 83) al 60 per cento dello stipendio assicurato;
 - b) in caso di invalidamento di una persona assicurata sia nella Fondazione che nel piano previdenziale separato 1e (vedi Art. 83) al 30 per cento dello stipendio assicurato (la differenza rispetto alla let. a) è compensata tramite un corrispondente aumento della rendita nel piano previdenziale separato 1e);
- 2 È determinante per il calcolo della rendita lo stipendio assicurato al verificarsi dell'incapacità lavorativa che ha provocato l'invalidità.
- 3 Qualora il diritto alla rendita d'invalidità si verifichi nel corso di un congedo non retribuito o parzialmente retribuito è determinante per il calcolo della rendita d'invalidità l'ultimo stipendio assicurato prima dell'inizio del congedo.

Art. 108 Diritto alla rendita per figli d'invalido

- 1 I beneficiari di una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita per figli d'invalido per ogni figlio che in caso di decesso del beneficiario possa esigere una rendita per orfani.
- 2 Per i figli in formazione tra il 20° e il 25° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per figli d'invalido è sospeso.

Art. 109 Ammontare della rendita per figli d'invalido

La rendita per figli d'invalido annua ammonta al 10 per cento dello stipendio assicurato. È determinante lo stipendio assicurato al verificarsi dell'incapacità lavorativa che ha determinato l'invalidità. In caso di invalidità parziale la rendita per figli d'invalido viene adeguata secondo il diritto alla rendita d'invalidità ai sensi dell'Art. 106.

Sezione 3: Prestazioni di vecchiaia in caso di invalidità

Art. 110 Avere di vecchiaia

- 1 Per ogni persona assicurata è costituito un avere individuale di vecchiaia.
- 2 L'avere di vecchiaia è composto:
 - a) dagli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'Art. 86 cpv. 2;
 - b) dalle prestazioni d'uscita apportate ("prestazioni d'entrata") ai sensi dell'Art. 91;
 - c) dai versamenti effettuati a favore della persona assicurata in seguito a divorzio in virtù dell'Art. 92;
 - d) dagli acquisti ai sensi dell'Art. 27;
 - e) dai rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni o dai versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza (Art. 64 ss);
 - f) da eventuali accrediti complementari;
 - g) da eventuali acquisti effettuati dal datore di lavoro;
 - h) dagli interessi ai sensi dell'Art. 111 del Regolamento.
- 3 Sono dedotti dall'avere di vecchiaia:
 - a) i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni o i prelievi a seguito di una realizzazione di pegno dell'avere previdenziale (Art. 64 ss);
 - b) le quote di prestazione di uscita trasferite nella previdenza del coniuge in seguito a divorzio (Art. 128).
- 4 Per l'anno in corso gli accrediti di vecchiaia sono conteggiati senza interesse nell'avere di vecchiaia (Art. 111).

- 5 Gli averi di vecchiaia consistono in una parte obbligatoria e una parte sovraobbligatoria. Se la parte obbligatoria non può essere accertata, la stessa viene calcolata utilizzando l'importo massimo che la persona assicurata avrebbe potuto raggiungere al momento del calcolo secondo le prescrizioni minime di legge, al massimo però l'avere di vecchiaia effettivamente disponibile nella Fondazione.

Art. 111 Remunerazione

- 1 A fine anno l'importo dell'avere di vecchiaia disponibile alla fine dell'anno precedente viene remunerato. Eventuali accrediti sull'avere di vecchiaia ai sensi dell'Art. 110 cpv. 2 lett. b–g sono remunerati *pro-rata temporis* a tassi d'interesse che possono differire tra loro secondo la decisione del Consiglio di Fondazione.
- 2 Qualora sia necessario un calcolo dell'indennità d'uscita, in particolare per un caso di previdenza o un'uscita, l'avere di vecchiaia è remunerato con un interesse deciso dal Consiglio di Fondazione per l'anno in corso.
- 3 Il tasso d'interesse valido per la remunerazione dell'avere di vecchiaia al 31.12 dell'anno in corso viene stabilito a fine anno dal Consiglio di Fondazione tenendo conto della situazione finanziaria globale della Fondazione.
- 4 Il Consiglio di Fondazione decide l'applicazione di un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione, se questo appare consono e fondato sulla base della situazione finanziaria della Fondazione.

Art. 112 Nascita ed estinzione del diritto a una prestazione di vecchiaia

- 1 Il diritto alle prestazioni d'invalidità termina quando la persona assicurata raggiunge l'età ordinaria di pensionamento, ovvero alla fine del mese in cui la persona assicurata ha compiuto il 64° anno d'età (donne) o il 65° anno d'età (uomini). Il diritto alle prestazioni di vecchiaia nasce il 1° del mese successivo.
- 2 A partire dall'età di pensionamento, si applica il capitolo B per le prestazioni di vecchiaia.

VII. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI PER SUPERSTITI DI UN ASSICURATO ATTIVO O DI UN BENEFICIARIO DI RENDITA D'INVALIDITÀ

Art. 113 Limitazione dei diritti

- 1 Diritti che esulano dal presente Regolamento, in particolare diritti a mezzi non vincolati della Fondazione non possono essere rivendicati nell'ambito dell'assicurazione in base al presente Regolamento, fatte salve le disposizioni riguardanti la liquidazione parziale.
- 2 In caso di evento di liquidazione parziale la procedura e i diritti delle persone assicurate e dei beneficiari di rendita fanno riferimento alle disposizioni di legge e al regolamento che disciplina la liquidazione parziale.

Art. 114 Pagamento delle prestazioni sotto forma di liquidazione in capitale

- 1 Al posto delle rendite, la Fondazione corrisponde sempre una liquidazione in capitale, stabilita in base ai principi tecnici della Fondazione, quando:
 - a) la rendita per coniugi o conviventi ammonta a meno del 6 per cento o la rendita per orfani ammonta a meno del 2 per cento dell'ammontare minimo della rendita di vecchiaia secondo l'Art. 34 LAVS;
 - b) la rendita d'invalidità o di vecchiaia ammonta a meno del 10 per cento o la rendita per figli d'invalido ammonta a meno del 2 per cento dell'ammontare minimo della rendita di vecchiaia secondo l'Art. 34 LAVS.

Con riserva di diversa decisione del Consiglio di Fondazione su richiesta della persona assicurata.

- 2 Con il pagamento del capitale si estinguono tutti gli ulteriori diritti della persona assicurata o dei suoi superstiti nei confronti della Fondazione, in particolare per quanto riguarda eventuali futuri adeguamenti, legali o volontari, all'andamento dei prezzi e rendite per figli d'invalido.

Art. 115 Rapporto rispetto alle prestazioni previste dalla legge

Qualora le prestazioni secondo il presente Regolamento per una persona assicurata obbligatoriamente ai sensi della LPP siano inferiori alle prestazioni minime legali previste secondo la LPP, vengono riconosciute queste ultime.

Art. 116 Prestazioni dopo l'uscita dalla Fondazione

- 1 Qualora la Fondazione dopo l'uscita resti responsabile di un caso previdenziale, le prestazioni si basano sulle disposizioni del Regolamento vigenti al momento dell'inizio del diritto.
- 2 Qualora le premesse di prestazione mutino dopo la prima determinazione della prestazione, i diritti alla prestazione vengono valutati in base alle disposizioni vigenti al momento della nuova valutazione del diritto.

Art. 117 Obbligo di prestazione anticipata della Fondazione

In caso di obbligo di prestazione anticipata della Fondazione, perché l'istituto di previdenza competente per l'erogazione non è ancora certo e la persona assicurata era ultimamente assicurata presso la Fondazione (Art. 26 cpv. 4 LPP), viene limitato il diritto alle prestazioni minime di legge secondo la LPP. Qualora si constati in seguito che la Fondazione non ha obbligo di prestazione, all'istituto di previdenza con obbligo di prestazione viene richiesta la restituzione con interessi degli importi anticipati.

Art. 118 Pagamento delle prestazioni

- 1 Le prestazioni della Fondazione vengono versate sul conto bancario o postale indicato dall'avente diritto. Tutti i versamenti si effettuano esclusivamente su un unico conto. In ogni caso il versamento si effettua in franchi svizzeri ed eventuali spese bancarie di trasferimento sono a carico dell'avente diritto.
- 2 Le prestazioni sotto forma di liquidazione in capitale vengono pagate entro 30 giorni dalla nascita del diritto alla prestazione, tuttavia al più presto entro 30 giorni da quando gli aventi diritto e le rispettive istruzioni di pagamento sono noti in modo certo.
- 3 La prestazione viene pagata per intero per il mese in cui nasce o si estingue il diritto.

Art. 119 Rettifica di prestazioni

- 1 Qualora si verifichi successivamente che una prestazione è stata stabilita in modo non corretto, la Fondazione provvede alla rettifica.
- 2 I diritti di rimborso fanno riferimento all'Art. 35a LPP.
- 3 Qualora la Fondazione abbia erogato prestazioni di rendita troppo basse, il pagamento successivo di rettifica comprensivo di interessi (Allegato 1) si effettua a partire dall'inizio del diritto.

Art. 120 Prescrizione e decadenza

- 1 La prescrizione di diritti alle prestazioni fa riferimento all'Art. 41 LPP.
- 2 La decadenza delle pretese di rimborso fa riferimento all'Art. 35a LPP.

Art. 121 Certificato di esistenza in vita

- 1 La Fondazione può far dipendere il pagamento di prestazioni di rendita da un certificato di esistenza in vita.
- 2 Beneficiari di rendita con residenza all'estero devono di principio produrre ogni due anni un certificato di esistenza in vita. Se lo stesso non viene restituito alla Fondazione debitamente compilato entro i termini indicati, il pagamento della rendita viene sospeso senza ulteriore comunicazione.

Art. 122 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

Le rendite per superstiti e d'invalidità sono adeguate all'evoluzione dei prezzi nei limiti delle disponibilità finanziarie della Fondazione. Il Consiglio di Fondazione decide in merito di anno in anno se e in quale misura adeguare le rendite. La relativa delibera viene specificata nel rendiconto annuale. È fatto salvo l'Art. 36 cpv. 1 LPP.

Art. 123 Riduzione, revoca, rifiuto di prestazioni di rischio

- 1 La Fondazione può ridurre, revocare o rifiutare analogamente le sue prestazioni se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto si è reso colpevole di colpa grave causando il decesso o l'invalidità o perché si oppone a un provvedimento di integrazione dell'AI.

Art. 124 Sovrindennizzo

- 1 Se le prestazioni della Fondazione in caso di decesso o invalidità unitamente ad altre entrate computabili dello stesso tipo e con la stessa finalità per la persona assicurata o i suoi superstiti superano il 90 per cento dell'ultimo stipendio annuo determinante ai sensi dell'Art. 82 prima dell'insorgere dell'incapacità lavorativa che ha determinato l'invalidità o del decesso, le prestazioni della Fondazione vengono ridotte. Se il decesso o l'incapacità di guadagno sono da ricondurre ad un infortunio o ad una malattia per i quali l'assicurazione infortuni o militare è tenuta a fornire prestazioni, la Fondazione corrisponde le sue prestazioni esclusivamente nel quadro delle disposizioni di coordinamento legali, al massimo però le prestazioni minime LPP.
- 2 Se l'AINF, l'AM o un'assicurazione sociale estera corrisponde una rendita d'invalidità oltre l'età ordinaria di pensionamento, la rendita di vecchiaia della Fondazione pagabile da tale data viene considerata come una rendita d'invalidità.

-
- 3 Come entrate computabili ai sensi del cpv. 1 valgono:
- a) prestazioni dell'AVS e AI;
 - b) prestazioni dell'AM;
 - c) prestazioni dell'AINF (incl. indennità giornaliera);
 - d) prestazioni di assicurazioni sociali nazionali ed estere;
 - e) prestazioni di previdenza professionale;
 - f) prestazioni di assicurazioni facoltative o private al cui costo il datore di lavoro ha contribuito almeno per il 50 per cento;
 - g) ulteriori redditi da lavoro o entrate sostitutive ottenute o presunte di beneficiari di prestazioni d'invalidità, ad eccezione del reddito integrativo che si ottiene nella fase di riqualificazione professionale ai sensi dell'Art. 8a LAI.
- 4 Le prestazioni vengono decurtate se, unitamente alle prestazioni AM o AINF o estere equiparabili, superano il 90 per cento dell'ultimo stipendio annuo determinante. Sono fatte salve le prestazioni minime di legge ai sensi dell'Art. 24a cpv. 2, 3 e cpv. 4 OPP2. Le riduzioni delle prestazioni al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento di cui all'Art. 20 cpv. 2^{ter} e cpv. 2^{quater} LAINF e all'Art. 47 cpv. 1 LAM non vengono compensate.
- 5 Le prestazioni di assicurazioni private per cui la persona assicurata ha pagato direttamente i premi, gli assegni per grandi invalidi e le indennità per menomazione dell'integrità, le indennità di uscita, i contributi di assistenza, gli importi di riparazione morale e prestazioni analoghe non vengono considerati come entrate computabili.
- 6 Le prestazioni per superstiti della Fondazione e le ulteriori entrate dei superstiti computabili secondo il cpv. 3 sono considerate in modo complessivo. Eventuali liquidazioni in capitale una tantum vengono convertite in rendite di pari valore secondo i principi della tecnica assicurativa. La riduzione viene computata in proporzione alle singole rendite.
- 7 La quota delle prestazioni assicurate non pagata a seguito di sovrindennizzo ricade a favore della Fondazione.
- 8 Se l'AM, l'AINF o l'AVS/AI decurta o rifiuta le prestazioni a seguito di comportamento negligente o doloso della persona assicurata, per determinare le prestazioni della Fondazione si considerano le prestazioni non decurtate secondo la LAM, la LAINF o la LAVS/LAI.
- 9 In casi gravi la riduzione delle prestazioni può non verificarsi in toto o in parte.

- 10 Durante il mantenimento della copertura provvisoria dell'assicurazione e del diritto alle prestazioni ai sensi dell'Art. 26a LPP la Fondazione può ridurre la rendita d'invalidità in base al ridotto grado di invalidità dell'assicurato, tuttavia soltanto nella misura in cui la riduzione viene compensata da un reddito supplementare dell'assicurato.

Art. 125 Diritti verso terzi responsabili

Nei riguardi di un terzo, che risponde per il caso oggetto dell'assicurazione, la Fondazione subentra al momento dell'evento fino al concorso delle prestazioni regolamentari per i diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti e di altri beneficiari ai sensi dell'Art. 100.

VIII. PRESTAZIONE DI USCITA E PROPRIETÀ D'ABITAZIONE

Art. 126 Diritto alla parte di avere di vecchiaia di una persona invalida

La parte passiva dell'aver di vecchiaia di una persona invalida non può essere versata come prestazione d'uscita, né in contanti né in pegno per la proprietà di un'abitazione. In caso di riduzione o fine dell'invalidità, per la parte attiva del capitale di previdenza si applicano le disposizioni del capitolo B.

Art. 127 Restituzione della prestazione d'uscita alla Fondazione

- 1 Se la Fondazione deve erogare prestazioni per superstiti o d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza o a un istituto di libero passaggio, alla Fondazione deve essere restituita detta prestazione d'uscita comprensiva degli interessi (Allegato 1), nella misura in cui ciò sia necessario per il pagamento delle prestazioni per superstiti o d'invalidità.
- 2 Se la prestazione d'uscita è stata pagata alla persona invalida o ai suoi superstiti l'ammontare delle prestazioni per superstiti o d'invalidità si calcola in base alla prestazione d'uscita rimborsata.

D) DIVORZIO**Art. 128 Divisione e Trasferimento delle prestazioni d'uscita o delle rendite in caso di divorzio**

Per la suddivisione e il trasferimento delle prestazioni d'uscita rispettivamente delle rendite di vecchiaia correnti in caso di divorzio valgono le rispettive disposizioni del CC, del CPC, della LPP e della LFLP comprese le disposizioni esecutive.

Art. 129 Computo del diritto alla prestazione residua, riacquisto

- 1 L'importo della prestazione d'uscita stabilito dal Tribunale, che va trasferito all'istituto di previdenza del coniuge divorziato avente diritto, porta a una riduzione delle prestazioni assicurate.
- 2 L'aver di vecchiaia si decurta dell'importo trasferito. Analogamente l'aver di vecchiaia secondo la LPP viene decurtato in pari misura.
- 3 La quota della rendita secondo Art. 124a CC definita dal Tribunale è addebitata alla rendita di vecchiaia corrente del beneficiario di rendita di vecchiaia della Fondazione. Se si tratta di una rendita ridotta secondo l'Art. 124 cpv. 4, l'addebito della rendita nonché una sua ulteriore riduzione sono regolati in conformità alle normative degli Art. 24a cpv. 6 e Art. 26b OPP2.
- 4 Se il Tribunale decide che una parte della prestazione d'uscita della persona assicurata viene trasferita all'istituto di previdenza del coniuge o imputata a rivendicazioni basate sul diritto che regolamenta il divorzio che garantiscono la previdenza, la persona assicurata ha il diritto di effettuare dei riacquisti entro i limiti dell'ammontare della prestazione d'uscita trasferita. Un tale acquisto viene accreditato a quella parte dell'aver di vecchiaia da cui è stato pagato. Un riacquisto nell'aver di vecchiaia passivo di un beneficiario di una rendita di invalidità non è possibile.

Art. 130 Caso di Pensionamento durante la procedura di divorzio

- 1 Se la persona assicurata o invalida viene pensionata durante la procedura di divorzio ed è il coniuge debitore, la Fondazione riduce la prestazione di libero passaggio a favore del coniuge creditore e anche la rendita di vecchiaia in corso della persona assicurata beneficiaria di rendita.
- 2 La riduzione corrisponde all'importo del quale sarebbero state decurtate le prestazioni fino all'entrata in vigore della sentenza di divorzio se il loro calcolo si fosse basato sull'aver di vecchiaia diminuito della parte trasferita della prestazione di uscita e viene suddivisa a metà fra i due coniugi (la riduzione da suddividere a metà fra i coniugi corrisponde alla prestazione di uscita attribuita al coniuge creditore moltiplicata per il tasso di conversione valido al momento del pensionamento della persona assicurata e per la durata di percezione). La

riduzione della rendita di vecchiaia della persona assicurata beneficiaria di rendita è effettuata a partire dal primo mese che segue l'entrata in vigore della sentenza di divorzio utilizzando il tasso di conversione valido in quel momento.

Art. 131 Rendita di divorzio

- 1 Se al coniuge di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia della Fondazione viene attribuita una parte di rendita secondo l'Art. 124a CC, la Fondazione la converte secondo le basi legali in una rendita di divorzio vitalizia a favore del coniuge creditore.
- 2 Se la rendita di vecchiaia di una persona invalida della Fondazione viene ridotta basandosi sull'art. 124 cpv. 4 e per questo motivo diventa minore della rendita dovuta al coniuge creditore secondo l'Art. 124a CC, la Fondazione converte unicamente la rendita ridotta in una rendita di divorzio vitalizia. La differenza fino all'intera rendita dovuta secondo l'Art. 124a CC sarà convertita in una rendita di divorzio vitalizia unicamente al decesso della persona beneficiaria di rendita.
- 3 Il pagamento della rendita di divorzio avviene a partire dall'entrata in vigore della sentenza di divorzio.
- 4 Se non diversamente indicato, le modalità di trasferimento avvengono secondo le prescrizioni della LFLP e della OLP. La rendita di divorzio da trasferire è remunerata annualmente applicando la metà del tasso d'interesse regolamentare valido per l'anno in questione secondo l'Art 32 cpv. 2 e l'Art. 111 cpv 2. Questa regola di remunerazione rimane valida anche quando la Fondazione scende al di sotto del tasso di interesse minimo LPP nell'ambito di misure di risanamento in caso di sottocopertura secondo l'Art. 29 cpv. 5 e l'Art. 93 cpv 5.
- 5 Il coniuge creditore del beneficiario di una rendita di vecchiaia della Fondazione può pretendere il pagamento diretto della rendita di divorzio, se è al beneficio di una rendita di invalidità intera oppure ha raggiunto l'età minima di legge per il pensionamento anticipato.
- 6 Se il coniuge creditore non ha comunicato alla Fondazione il nome del suo istituto di previdenza o del suo istituto di libero passaggio, la Fondazione trasferisce l'importo dovuto all'istituto collettore, non prima di sei mesi ma al più tardi dopo due anni a partire dal termine per il pagamento. In questo caso la Fondazione trasferisce la rendita di divorzio annualmente all'istituto collettore fino a quando non riceve istruzioni differenti dal coniuge creditore. La Fondazione trasferisce l'importo all'istituto collettore anche quando il coniuge creditore non dispone di una previdenza professionale.
- 7 In sostituzione del versamento annuo della rendita di divorzio all'istituto di previdenza o all'istituto di libero passaggio, il coniuge creditore può chiedere il trasferimento dell'intero importo in forma di capitale al suo istituto di previdenza o del suo istituto di libero passaggio. Il trasferimento in forma di capitale può avvenire unicamente se anche l'istituto di previdenza o l'istituto di libero passaggio del coniuge creditore acconsentono a tale pratica. L'ammontare della

prestazione in capitale si determina con le basi tecniche utilizzate per il calcolo della rendita di divorzio. Se il coniuge creditore ha raggiunto l'età di pensionamento secondo la LPP, un trasferimento al suo istituto di previdenza è solamente possibile, se dispone ancora di possibilità di riacquisto. La decisione per un trasferimento in forma di capitale deve essere comunicata alla Fondazione anticipatamente al pagamento della prima rendita di divorzio.

- 8 Coniugi creditori che hanno diritto a una rendita di divorzio non sono assicurati per i casi di previdenza vecchiaia, decesso e invalidità secondo questo regolamento.

E) CASSA PENSIONE INTERNA

- 1 Dal 01.01.2021 la Fondazione dispone di una Cassa Pensione interna (di seguito: CPR).

La CPR comprende esclusivamente i beneficiari di rendita della Fondazione al 31.12.2020, i beneficiari di rendita del Fondo al 31.12.2020 trasferiti alla Fondazione il 01.01.2021 per contratto ai sensi dell'articolo 98 LFus nonché i beneficiari di rendita assoggettati a riassicurazione al 31.12.2020.

- 2 La CPR dispone di conti, attivi, bilancio e grado di copertura separati.
- 3 Il Regolamento della Fondazione, comprese le successive modifiche, è applicabile alla CPR e ai suoi beneficiari di rendita, ad eccezione delle rendite per figli e orfani dei beneficiari di rendita trasferiti dal Fondo.
- 4 Il contratto di trasferimento degli attivi ai sensi dell'articolo 98 LFus tra Fondazione e Fondo stabilisce i termini di trasferimento al 01.01.2021 delle attività e passività annesse all'istituto di previdenza ceduto.
- 5 Il Consiglio di Fondazione è responsabile della gestione e dell'amministrazione della CPR (art. 3 Regolamento organizzativo della Fondazione), mentre la Commissione Investimenti Mobiliari (CIM) è responsabile dell'analisi e della verifica degli investimenti in beni mobili della CPR (art. 4 Regolamento organizzativo della Fondazione).
- 6 Il Consiglio di Fondazione decide in particolare in merito alle basi tecniche, la ripartizione del patrimonio, la costituzione della Riserva di fluttuazione e l'allocazione dei risultati della CPR, previa consultazione e studio da parte del Datore di Lavoro EFG.

Tuttavia, il Consiglio di Fondazione destinerà il 50% dell'eventuale Avanzo contabile netto della CPR (art. 8 lit. Z RPC 26) alla costituzione di una Riserva di fluttuazione della CPR e il restante 50% alla costituzione di un accantonamento collettivo per la riduzione del tasso d'interesse tecnico delle riserve matematiche delle rendite della CPR.

La CPR ha come obiettivo a lungo termine di raggiungere una Riserva di fluttuazione del 10% sulle passività iscritte a bilancio.

Il Consiglio di Fondazione fisserà l'obiettivo dell'accantonamento collettivo della CPR per la riduzione del tasso d'interesse tecnico applicabile alle riserve matematiche dei beneficiari di rendita nonché i termini del suo utilizzo.

- 7 In caso di sottocopertura della CPR interna e di una significativa performance positiva dell'altra parte del patrimonio della Fondazione non destinato alla CPR, il Consiglio di Fondazione utilizzerà una parte ragionevole di tale performance come contributo alla ricapitalizzazione della CPR.

- 8 In cambio, EFG costituirà una Riserva di Contributi Datore di Lavoro, versando al 1° gennaio 2021 un importo di 52 milioni di franchi (cinquantadue milioni) per coprire la fluttuazione degli averi della CPR e, se applicabile, il suo grado di copertura rinunciando all'utilizzo in caso di scoperto (Art. 44a BVV2) (Art. 21 cpv. 5, Art. 29 cpv. 6, Art. 86 cpv. 5 e Art. 93 cpv. 6 Regolamento della Fondazione).

La Riserva dei Contributi Datore di Lavoro di EFG può essere utilizzata, dopo un periodo iniziale di cinque anni, per pagare i Contributi ordinari di EFG, a condizione che il bilancio della CPR non presenti uno scoperto (art. 44 OPP2) e che l'importo della Riserva dei Contributi Datore di Lavoro di EFG superi il 10% delle passività di bilancio della CPR, al netto della Riserva di fluttuazione costituita per la CPR.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2026, se la Riserva dei Contributi Datore di Lavoro di EFG supera il suo obiettivo del 10% delle passività della CPR, con un grado di copertura di almeno 100%, questa può essere utilizzata da EFG per il pagamento dei propri Contributi ordinari. Viene considerata la parte che supera il 100% del grado di copertura interna della CPR (art. 44 BVV2):

Esempio al 31 dicembre 2025:

Grado di copertura interno della CPR secondo l'art. 44 BVV2: 105%, che implica una Riserva di fluttuazione esistente del 5%.

Riserva di Contributi Datore di Lavoro di EFG: 15% delle passività della CPR.

Quota della Riserva dei Contributi Datore di Lavoro EFG che può essere utilizzata per pagare i contributi ordinari di EFG: 10% delle passività del CPR.

Saldo della Riserva di Contributi Datore di Lavoro di EFG assegnata alla CPR: 5 % delle passività della CPR.

F) AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**Art. 132 Amministrazione della giustizia**

- 1 In caso di controversie tra la Fondazione, i datori di lavoro e gli aventi diritto sono competenti i Tribunali definiti dai Cantoni ai sensi dell'Art. 73 LPP. Essi sono pure competenti per controversie ai sensi dell'Art. 73 cpv. 1 lett. a–d LPP.
- 2 Foro competente è la sede svizzera o il domicilio svizzero del convenuto o il luogo dell'azienda presso cui la persona assicurata è stata assunta.
- 3 Le decisioni del Tribunale Cantonale possono essere impugnate attraverso istanza al Tribunale Federale (Art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).

Art. 133 Versione vincolante

Unicamente la versione in lingua italiana del Regolamento è vincolante.

G) INFORMAZIONI PER GLI ASSICURATI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito delle sue attività, la Fondazione elabora i dati personali necessari per il raggiungimento degli obiettivi della previdenza professionale e per il corretto funzionamento della Fondazione. Quando la Fondazione agisce in qualità di ente federale, si basa sulle basi legali definite nella legislazione sulla previdenza professionale, come la LPP e le relative ordinanze.

Gli assicurati esistenti e precedenti, o qualsiasi altra entità o persona fisica che sia o sia stata coinvolta nelle attività della Fondazione, acconsentono al trattamento dei loro dati personali affinché la Fondazione possa adempiere ai propri scopi e obblighi.

Gli assicurati invalidi acconsentono al trattamento dei loro dati personali, compresi, se del caso, i dati personali sensibili, affinché la Fondazione possa adempiere ai propri obblighi ed erogare le prestazioni definite dal presente regolamento e dalla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

La Fondazione ha predisposto una politica di riservatezza sul trattamento dei dati personali, i cui documenti sono a disposizione degli assicurati e dei soggetti coinvolti nelle attività della Fondazione in qualsiasi momento.

H) **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 134 Interpretazione

Tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento sono soggetti alla decisione del Consiglio di Fondazione, che in tal senso fa riferimento ai principi dello Statuto e del Regolamento della Fondazione, come pure alla LPP e alle relative disposizioni esecutive.

Art. 135 Modifiche al Regolamento

- 1 Il Consiglio della Fondazione è autorizzato a modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento tutelando i diritti acquisiti dei destinatari.
- 2 Qualora una modifica del Regolamento produca costi supplementari per il datore di lavoro associato, è necessario il consenso dello stesso.
- 3 Le modifiche al Regolamento vanno sottoposte all'Autorità di vigilanza, affinché questa le verifichi e ne prenda atto.

Art. 136 Trasmissione

Il presente Regolamento viene messo a disposizione di tutti gli assicurati.

Art. 137 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 settembre 2023.

ALLEGATI

Allegato 1	– Importi di riferimento	86
Allegato 2	– Tabelle d’acquisto – Capitolo B) Sub Piano prestazioni di vecchiaia, di uscita e di promozione della proprietà d’abitazioni.....	87
Allegato 3	– Tassi di conversione – Capitolo B) Sub Piano prestazioni di vecchiaia, di uscita e di promozione della proprietà d’abitazioni	90
Allegato 4	– Riassunto delle prestazioni e dei contributi (valori di riferimento 2023) – Capitolo B) Sub Piano prestazioni di vecchiaia, di uscita e di promozione della proprietà d’abitazioni	91
Allegato 5	– Riassunto delle prestazioni e dei contributi (valori di riferimento 2023) – Capitolo C) Sub Piano prestazioni per i superstiti di assicurato attivo e d’invalidità	94
Allegato 6	– Definizioni.....	97
Allegato 7	– Elenco delle abbreviazioni	98

Allegato 1 – Importi di riferimento**Interessi (validi dal 1° gennaio di ogni anno)**

	Capitolo B	Capitolo C		
1.	Art. 32 cpv. 3	Art. 111 cpv. 3	Interesse sull'avere di vecchiaia nell'anno in corso	Deciso annualmente dal Consiglio
2.	Art. 32 cpv. 2 e 3	N/A	Interesse sul conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato»	Deciso annualmente dal Consiglio
3.	Art. 32 cpv. 2	Art. 111 cpv. 2	Interesse su prestazioni d'uscita nell'anno in corso	Deciso annualmente dal Consiglio
4.	Art. 52	Art. 119	Interesse in caso di pagamento successivo di rettifica di prestazioni Interesse di mora in caso di pagamento successivo di rettifica di prestazioni	Tasso minimo LPP Tasso minimo LPP +1%
5.	Art. 62 N/A	N/A Art. 127	Interesse su prestazioni d'uscita Interesse di mora su prestazioni d'uscita	Tasso minimo LPP Tasso minimo LPP +1%

Il tasso d'interesse minimo LPP nel 2023 è 1.00%.

Importi limite (al 1° gennaio 2023)

Rendita AVS semplice massima	CHF 29'400
Soglia d'ingresso	CHF 22'050
Importo di coordinamento	CHF 0
Stipendio assicurato minimo	CHF 22'050

Allegato 2 – Tabelle d’acquisto – Capitolo B) Sub Piano prestazioni di vecchiaia, di uscita e di promozione della proprietà d’abitazioni

A. Acquisto ai sensi dell’Art. 27 cpv. 1

Età	Avere di vecchiaia max. in percentuale dello stipendio assicurato	Età	Avere di vecchiaia max. in percentuale dello stipendio assicurato
21	15.25%	43	470.78%
22	30.81%	44	499.05%
23	46.67%	45	527.88%
24	62.85%	46	561.39%
25	79.36%	47	595.57%
26	96.20%	48	630.43%
27	113.37%	49	665.99%
28	130.89%	50	702.26%
29	148.76%	51	739.25%
30	166.98%	52	776.99%
31	185.57%	53	815.48%
32	204.53%	54	854.74%
33	223.88%	55	894.78%
34	243.60%	56	938.83%
35	263.72%	57	983.75%
36	287.85%	58	1029.58%
37	312.46%	59	1076.32%
38	337.56%	60	1124.00%
39	363.16%	61	1172.63%
40	389.27%	62	1222.23%
41	415.90%	63	1272.82%
42	443.07%	64	1324.43%
		65	1377.07% (solo uomini)

I valori intermedi sono calcolati secondo interpolazione lineare.

B. Acquisto ai sensi dell'Art. 28 cpv. 1**Donne**

EtÀ	Max. avere possibile sul conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» in percentuale dello stipendio assicurato					
	EtÀ di pensionamento scelto					
	63	62	61	60	59	58
20	36.5%	74.8%	113.8%	153.2%	194.4%	236.0%
21	37.2%	76.3%	116.0%	156.2%	198.3%	240.7%
22	38.0%	77.9%	118.4%	159.4%	202.3%	245.5%
23	38.8%	79.4%	120.7%	162.6%	206.3%	250.5%
24	39.5%	81.0%	123.1%	165.8%	210.4%	255.5%
25	40.3%	82.6%	125.6%	169.1%	214.7%	260.6%
26	41.1%	84.3%	128.1%	172.5%	218.9%	265.8%
27	41.9%	86.0%	130.7%	176.0%	223.3%	271.1%
28	42.8%	87.7%	133.3%	179.5%	227.8%	276.5%
29	43.6%	89.4%	136.0%	183.1%	232.3%	282.0%
30	44.5%	91.2%	138.7%	186.7%	237.0%	287.7%
31	45.4%	93.0%	141.5%	190.5%	241.7%	293.4%
32	46.3%	94.9%	144.3%	194.3%	246.6%	299.3%
33	47.2%	96.8%	147.2%	198.1%	251.5%	305.3%
34	48.2%	98.7%	150.1%	202.1%	256.5%	311.4%
35	49.1%	100.7%	153.1%	206.2%	261.7%	317.6%
36	50.1%	102.7%	156.2%	210.3%	266.9%	324.0%
37	51.1%	104.8%	159.3%	214.5%	272.2%	330.5%
38	52.2%	106.9%	162.5%	218.8%	277.7%	337.1%
39	53.2%	109.0%	165.7%	223.1%	283.2%	343.8%
40	54.3%	111.2%	169.0%	227.6%	288.9%	350.7%
41	55.3%	113.4%	172.4%	232.2%	294.7%	357.7%
42	56.5%	115.7%	175.9%	236.8%	300.6%	364.9%
43	57.6%	118.0%	179.4%	241.5%	306.6%	372.2%
44	58.7%	120.4%	183.0%	246.4%	312.7%	379.6%
45	59.9%	122.8%	186.6%	251.3%	319.0%	387.2%
46	61.1%	125.2%	190.4%	256.3%	325.3%	394.9%
47	62.3%	127.7%	194.2%	261.5%	331.8%	402.8%
48	63.6%	130.3%	198.1%	266.7%	338.5%	410.9%
49	64.8%	132.9%	202.0%	272.0%	345.3%	419.1%
50	66.1%	135.5%	206.1%	277.5%	352.2%	427.5%
51	67.5%	138.3%	210.2%	283.0%	359.2%	436.0%
52	68.8%	141.0%	214.4%	288.7%	366.4%	444.8%
53	70.2%	143.8%	218.7%	294.4%	373.7%	453.7%
54	71.6%	146.7%	223.1%	300.3%	381.2%	462.7%
55	73.0%	149.7%	227.5%	306.3%	388.8%	472.0%
56	74.5%	152.6%	232.1%	312.5%	396.6%	481.4%
57	76.0%	155.7%	236.7%	318.7%	404.5%	491.1%
58	77.5%	158.8%	241.4%	325.1%	412.6%	500.9%
59	79.0%	162.0%	246.3%	331.6%	420.9%	
60	80.6%	165.2%	251.2%	338.2%		
61	82.2%	168.5%	256.2%			
62	83.9%	171.9%				
63	85.6%					

I valori intermedi sono calcolati secondo interpolazione lineare.

Uomini

EtÀ	Max. avere possibile sul conto complementare «Riscatto pensionamento anticipato» in percentuale dello stipendio assicurato						
	Età di pensionamento scelto						
	64	63	62	61	60	59	58
20	36.8%	75.4%	114.7%	154.4%	196.0%	237.9%	281.7%
21	37.5%	76.9%	117.0%	157.5%	199.9%	242.6%	287.3%
22	38.3%	78.5%	119.3%	160.6%	203.9%	247.5%	293.1%
23	39.0%	80.0%	121.7%	163.8%	208.0%	252.4%	298.9%
24	39.8%	81.6%	124.1%	167.1%	212.1%	257.5%	304.9%
25	40.6%	83.3%	126.6%	170.5%	216.4%	262.6%	311.0%
26	41.4%	84.9%	129.1%	173.9%	220.7%	267.9%	317.2%
27	42.3%	86.6%	131.7%	177.3%	225.1%	273.3%	323.6%
28	43.1%	88.4%	134.3%	180.9%	229.6%	278.7%	330.1%
29	44.0%	90.1%	137.0%	184.5%	234.2%	284.3%	336.7%
30	44.9%	91.9%	139.8%	188.2%	238.9%	290.0%	343.4%
31	45.8%	93.8%	142.6%	192.0%	243.7%	295.8%	350.3%
32	46.7%	95.7%	145.4%	195.8%	248.5%	301.7%	357.3%
33	47.6%	97.6%	148.3%	199.7%	253.5%	307.7%	364.4%
34	48.6%	99.5%	151.3%	203.7%	258.6%	313.9%	371.7%
35	49.5%	101.5%	154.3%	207.8%	263.7%	320.2%	379.1%
36	50.5%	103.5%	157.4%	211.9%	269.0%	326.6%	386.7%
37	51.5%	105.6%	160.6%	216.2%	274.4%	333.1%	394.5%
38	52.6%	107.7%	163.8%	220.5%	279.9%	339.8%	402.3%
39	53.6%	109.9%	167.0%	224.9%	285.5%	346.6%	410.4%
40	54.7%	112.1%	170.4%	229.4%	291.2%	353.5%	418.6%
41	55.8%	114.3%	173.8%	234.0%	297.0%	360.6%	427.0%
42	56.9%	116.6%	177.3%	238.7%	303.0%	367.8%	435.5%
43	58.0%	118.9%	180.8%	243.4%	309.0%	375.1%	444.2%
44	59.2%	121.3%	184.4%	248.3%	315.2%	382.6%	453.1%
45	60.4%	123.7%	188.1%	253.3%	321.5%	390.3%	462.2%
46	61.6%	126.2%	191.9%	258.3%	327.9%	398.1%	471.4%
47	62.8%	128.7%	195.7%	263.5%	334.5%	406.0%	480.8%
48	64.1%	131.3%	199.6%	268.8%	341.2%	414.2%	490.5%
49	65.3%	133.9%	203.6%	274.2%	348.0%	422.4%	500.3%
50	66.7%	136.6%	207.7%	279.6%	355.0%	430.9%	510.3%
51	68.0%	139.3%	211.8%	285.2%	362.1%	439.5%	520.5%
52	69.3%	142.1%	216.1%	290.9%	369.3%	448.3%	530.9%
53	70.7%	145.0%	220.4%	296.8%	376.7%	457.3%	541.5%
54	72.1%	147.9%	224.8%	302.7%	384.2%	466.4%	552.3%
55	73.6%	150.8%	229.3%	308.8%	391.9%	475.7%	563.4%
56	75.1%	153.8%	233.9%	314.9%	399.7%	485.3%	574.7%
57	76.6%	156.9%	238.6%	321.2%	407.7%	495.0%	586.1%
58	78.1%	160.1%	243.3%	327.6%	415.9%	504.9%	597.9%
59	79.7%	163.3%	248.2%	334.2%	424.2%	515.0%	
60	81.3%	166.5%	253.2%	340.9%	432.7%		
61	82.9%	169.9%	258.2%	347.7%			
62	84.5%	173.3%	263.4%				
63	86.2%	176.7%					
64	87.9%						

I valori intermedi sono calcolati secondo interpolazione lineare.

Allegato 3 – Tassi di conversione – Capitolo B) Sub Piano prestazioni di vecchiaia, di uscita e di promozione della proprietà d’abitazioni

Per il computo della rendita di vecchiaia sono determinanti i seguenti tassi di conversione:

Età del pensionamento	Tasso di conversione (uomini)	Tasso di conversione (donne)
58	4.40%	4.50%
59	4.50%	4.60%
60	4.60%	4.71%
61	4.71%	4.82%
62	4.82%	4.94%
63	4.94%	5.07%
64	5.07%	5.20%
65	5.20%	5.34%
66	5.34%	5.50%
67	5.50%	5.66%
68	5.66%	5.84%
69	5.84%	6.03%
70	6.03%	6.24%

L’età viene calcolata all’anno e al mese esatti. Non si tiene conto del tempo dal giorno di nascita al primo giorno del mese seguente. I valori intermedi sono calcolati secondo interpolazione lineare.

Allegato 4 – Riassunto delle prestazioni e dei contributi (valori di riferimento 2023) – Capitolo B) Sub Piano prestazioni di vecchiaia, di uscita e di promozione della proprietà d'abitazioni

Inizio dell'assicurazione (Requisiti)	<ul style="list-style-type: none"> • Stipendio annuo lordo minimo CHF 22'050 (2023). • A partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 19° anno (per l'assicurazione vecchiaia).
---------------------------------------	--

Stipendio assicurato

Stipendio annuo determinante	= Stipendio base annuo fisso secondo gli accordi contrattuali senza componenti variabili (bonus).
Stipendio assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • Corrisponde allo stipendio annuo determinante. • Importo minimo: CHF 22'050 (2023). • Importo massimo: CHF 140'000 Fatte salve le eccezioni previste dall'Art. 18 cpv. 2-4
Importo di coordinamento	-

Prestazioni di vecchiaia

Età ordinaria di pensionamento	L'età ordinaria di pensionamento viene raggiunta alla fine del mese in cui la persona assicurata conclude il 64° anno di vita (donne) o il 65° anno di vita (uomini).																				
Pensionamento anticipato / pensionamento posticipato	Il diritto a una prestazione di vecchiaia comincia al più presto al primo giorno del mese dopo aver concluso il 58° anno di vita e con la conclusione del contratto di lavoro (pensionamento anticipato) e al più tardi al primo giorno del mese dopo avere concluso il 70° anno di vita (pensionamento posticipato).																				
Accrediti di vecchiaia	<p>In % dello stipendio assicurato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Età</th> <th>Standard</th> <th>Plus (+2%)</th> <th>Top (+4%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20–34</td> <td>11.25%</td> <td>13.25%</td> <td>15.25%</td> </tr> <tr> <td>35–44</td> <td>14.85%</td> <td>16.85%</td> <td>18.85%</td> </tr> <tr> <td>45–54</td> <td>18.95%</td> <td>20.95%</td> <td>22.95%</td> </tr> <tr> <td>55–64/65</td> <td>22.15%</td> <td>24.15%</td> <td>26.15%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le persone assicurate possono scegliere tra i tre piani contributivi sopraelencati.</p>	Età	Standard	Plus (+2%)	Top (+4%)	20–34	11.25%	13.25%	15.25%	35–44	14.85%	16.85%	18.85%	45–54	18.95%	20.95%	22.95%	55–64/65	22.15%	24.15%	26.15%
Età	Standard	Plus (+2%)	Top (+4%)																		
20–34	11.25%	13.25%	15.25%																		
35–44	14.85%	16.85%	18.85%																		
45–54	18.95%	20.95%	22.95%																		
55–64/65	22.15%	24.15%	26.15%																		
Remunerazione dell'aver di vecchiaia	Il Consiglio di Fondazione decide annualmente il tasso d'interesse da applicare all'aver di vecchiaia.																				

Rendita di vecchiaia	= Avere di vecchiaia moltiplicato con il tasso di conversione corrispondente all'età di pensionamento. L'importo massimo delle rendite della Fondazione sommate è limitato a 3,5 volte l'importo della rendita di vecchiaia AVS semplice massima.																																										
Avere di vecchiaia	L' avere di vecchiaia è composto: dagli accrediti di vecchiaia; dalle prestazioni d'uscita apportate; dai versamenti effettuati a favore della persona assicurata in seguito a divorzio; dagli acquisti; dai rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni o dai versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza; da eventuali accrediti complementari; da eventuali acquisti effettuati dal datore di lavoro; dagli interessi ai sensi dell'Art. 32 del capitolo B del Regolamento. Sono dedotti dall' avere di vecchiaia: i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni o i prelievi a seguito di una realizzazione di pegno dell' avere previdenziale; le quote di prestazione di uscita trasferite nella previdenza del coniuge in seguito a divorzio.																																										
Tasso di conversione (TDC)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Età</th> <th>TDC uomini</th> <th>TDC donne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>58</td><td>4.40%</td><td>4.50%</td></tr> <tr><td>59</td><td>4.50%</td><td>4.60%</td></tr> <tr><td>60</td><td>4.60%</td><td>4.71%</td></tr> <tr><td>61</td><td>4.71%</td><td>4.82%</td></tr> <tr><td>62</td><td>4.82%</td><td>4.94%</td></tr> <tr><td>63</td><td>4.94%</td><td>5.07%</td></tr> <tr><td>64</td><td>5.07%</td><td>5.20%</td></tr> <tr><td>65</td><td>5.20%</td><td>5.34%</td></tr> <tr><td>66</td><td>5.34%</td><td>5.50%</td></tr> <tr><td>67</td><td>5.50%</td><td>5.66%</td></tr> <tr><td>68</td><td>5.66%</td><td>5.84%</td></tr> <tr><td>69</td><td>5.84%</td><td>6.03%</td></tr> <tr><td>70</td><td>6.03%</td><td>6.24%</td></tr> </tbody> </table>	Età	TDC uomini	TDC donne	58	4.40%	4.50%	59	4.50%	4.60%	60	4.60%	4.71%	61	4.71%	4.82%	62	4.82%	4.94%	63	4.94%	5.07%	64	5.07%	5.20%	65	5.20%	5.34%	66	5.34%	5.50%	67	5.50%	5.66%	68	5.66%	5.84%	69	5.84%	6.03%	70	6.03%	6.24%
Età	TDC uomini	TDC donne																																									
58	4.40%	4.50%																																									
59	4.50%	4.60%																																									
60	4.60%	4.71%																																									
61	4.71%	4.82%																																									
62	4.82%	4.94%																																									
63	4.94%	5.07%																																									
64	5.07%	5.20%																																									
65	5.20%	5.34%																																									
66	5.34%	5.50%																																									
67	5.50%	5.66%																																									
68	5.66%	5.84%																																									
69	5.84%	6.03%																																									
70	6.03%	6.24%																																									
Prelievo di capitale	Un prelievo di capitale è possibile per un ammontare fino al 100% dell' avere di vecchiaia accumulato.																																										
Rendita per figli di un beneficiario di una rendita di vecchiaia	Corrisponde alle prestazioni minime di legge ai sensi della LPP per ogni figlio avente diritto fino al raggiungimento del suo 20° anno di età. Per figli in formazione o invalidi almeno al 50% il diritto alla rendita prosegue fino al compimento del 25° anno di vita.																																										

Prestazioni per i superstiti

Rendita per coniugi	<ul style="list-style-type: none"> In caso di decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento: 50% della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia: 50% della rendita di vecchiaia corrente.
---------------------	--

Rendita per conviventi	<p>Se le condizioni dell'Art. 42 sono adempiute:</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento: 50% della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata; in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia: 50% della rendita di vecchiaia corrente.
Rendita per orfani	<p>I figli di una persona assicurata o di un beneficiario di rendita hanno diritto a una rendita per orfani.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il diritto sussiste fino al raggiungimento del suo 20° anno di età, per figli in formazione o invalidi almeno al 50% prosegue fino al compimento del 25° anno di età. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia: corrisponde alle prestazioni minime di legge ai sensi della LPP. In caso di decesso di un assicurato che ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento: corrisponde alle prestazioni minime di legge ai sensi della LPP.

Prestazione di uscita (libero passaggio)

Prestazione di uscita	<ul style="list-style-type: none"> Calcolo sulla base dell'articolo 15 LFLP (diritto dell'assicurato nel sistema del primato dei contributi). Avere di vecchiaia più i conti complementari disponibili al momento della conclusione del rapporto di lavoro. Prestazione minima: prestazione d'uscita secondo l'Art. 17 LFLP.
-----------------------	---

Finanziamento

Contributi ordinari	<p>In % dello stipendio assicurato</p> <p>Datore di lavoro</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Età</th> <th>Contributi di risparmio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18-19</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>20-34</td> <td>7.5%</td> </tr> <tr> <td>35-44</td> <td>10.1%</td> </tr> <tr> <td>45-54</td> <td>13.2%</td> </tr> <tr> <td>55-64/65</td> <td>15.4%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Persona assicurata - Contributi di risparmio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Età</th> <th>Standard</th> <th>Plus (+2%)</th> <th>Top (+4%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18-19</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>20-34</td> <td>3.75%</td> <td>5.75%</td> <td>7.75%</td> </tr> <tr> <td>35-44</td> <td>4.75%</td> <td>6.75%</td> <td>8.75%</td> </tr> <tr> <td>45-54</td> <td>5.75%</td> <td>7.75%</td> <td>9.75%</td> </tr> <tr> <td>55-64/65</td> <td>6.75%</td> <td>8.75%</td> <td>10.75%</td> </tr> </tbody> </table> <p>In caso di dubbio sono vincolanti le disposizioni regolamentari rispetto a questo allegato.</p>	Età	Contributi di risparmio	18-19	0.0%	20-34	7.5%	35-44	10.1%	45-54	13.2%	55-64/65	15.4%	Età	Standard	Plus (+2%)	Top (+4%)	18-19	0.0%	0.0%	0.0%	20-34	3.75%	5.75%	7.75%	35-44	4.75%	6.75%	8.75%	45-54	5.75%	7.75%	9.75%	55-64/65	6.75%	8.75%	10.75%
Età	Contributi di risparmio																																				
18-19	0.0%																																				
20-34	7.5%																																				
35-44	10.1%																																				
45-54	13.2%																																				
55-64/65	15.4%																																				
Età	Standard	Plus (+2%)	Top (+4%)																																		
18-19	0.0%	0.0%	0.0%																																		
20-34	3.75%	5.75%	7.75%																																		
35-44	4.75%	6.75%	8.75%																																		
45-54	5.75%	7.75%	9.75%																																		
55-64/65	6.75%	8.75%	10.75%																																		

Allegato 5 – Riassunto delle prestazioni e dei contributi (valori di riferimento 2023) – Capitolo C) Sub Piano prestazioni per i superstiti di assicurato attivo e d'invalidità

Inizio dell'assicurazione (Requisiti)	<ul style="list-style-type: none"> • Stipendio annuo lordo minimo CHF 22'050 (2023). • A partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno (per i rischi invalidità e decesso). • A partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 19° anno (in aggiunta per l'assicurazione vecchiaia).
---------------------------------------	---

Stipendio assicurato

Stipendio annuo determinante	= Stipendio base annuo fisso secondo gli accordi contrattuali senza componenti variabili (bonus).
Stipendio assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • Corrisponde allo stipendio annuo determinante. • Importo minimo: CHF 22'050 (2023). • Importo massimo: CHF 140'000 Fatte salve le eccezioni previste dall'Art. 83 cpv. 2-4
Importo di coordinamento	-

Prestazioni di vecchiaia

Età ordinaria di pensionamento	L'età ordinaria di pensionamento viene raggiunta alla fine del mese in cui la persona assicurata conclude il 64° anno di vita (donne) o il 65° anno di vita (uomini).																				
Pensionamento anticipato / pensionamento posticipato	Il diritto a una prestazione di vecchiaia comincia al più presto al primo giorno del mese dopo aver concluso il 58° anno di vita e con la conclusione del contratto di lavoro (pensionamento anticipato) e al più tardi al primo giorno del mese dopo avere concluso il 70° anno di vita (pensionamento posticipato).																				
Accrediti di vecchiaia	<p>In % dello stipendio assicurato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Età</th> <th>Standard</th> <th>Plus (+2%)</th> <th>Top (+4%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20–34</td> <td>11.25%</td> <td>13.25%</td> <td>15.25%</td> </tr> <tr> <td>35–44</td> <td>14.85%</td> <td>16.85%</td> <td>18.85%</td> </tr> <tr> <td>45–54</td> <td>18.95%</td> <td>20.95%</td> <td>22.95%</td> </tr> <tr> <td>55–64/65</td> <td>22.15%</td> <td>24.15%</td> <td>26.15%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le persone assicurate possono scegliere tra i tre piani contributivi sopraelencati.</p>	Età	Standard	Plus (+2%)	Top (+4%)	20–34	11.25%	13.25%	15.25%	35–44	14.85%	16.85%	18.85%	45–54	18.95%	20.95%	22.95%	55–64/65	22.15%	24.15%	26.15%
Età	Standard	Plus (+2%)	Top (+4%)																		
20–34	11.25%	13.25%	15.25%																		
35–44	14.85%	16.85%	18.85%																		
45–54	18.95%	20.95%	22.95%																		
55–64/65	22.15%	24.15%	26.15%																		
Remunerazione dell'aver di vecchiaia	Il Consiglio di Fondazione decide annualmente il tasso d'interesse da applicare all'aver di vecchiaia.																				

Avere di vecchiaia	L' avere di vecchiaia è composto: dagli accrediti di vecchiaia; dalle prestazioni d'uscita apportate; dai versamenti effettuati a favore della persona assicurata in seguito a divorzio; dagli acquisti; dai rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni o dai versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza; da eventuali accrediti complementari; da eventuali acquisti effettuati dal datore di lavoro; dagli interessi ai sensi dell'Art. 111 del capitolo C del Regolamento. Sono dedotti dall' avere di vecchiaia: i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni o i prelievi a seguito di una realizzazione di pegno dell' avere previdenziale; le quote di prestazione di uscita trasferite nella previdenza del coniuge in seguito a divorzio.
--------------------	---

Prestazioni d'invalidità

Rendita d'invalidità	L'ammontare della rendita intera d'invalidità corrisponde al: <ul style="list-style-type: none"> • per una persona assicurata unicamente nella Fondazione, al 60% dello stipendio assicurato e viene versata fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento; • per una persona assicurata sia nella Fondazione che nel piano previdenziale separato 1e, al 30% dello stipendio assicurato (la differenza rispetto al punto sopra è compensata tramite un corrispondente aumento della rendita nel piano previdenziale separato 1e) e viene versata fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
Rendita per figli d'invalido	Ammonta al 10% dello stipendio assicurato per ogni figlio avente diritto fino al raggiungimento del suo 20° anno di età. Per figli in formazione o invalidi almeno al 50% il diritto alla rendita prosegue fino al compimento del 25° anno di vita.

Prestazioni per i superstiti

Rendita per coniugi	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di decesso di una persona assicurata unicamente nella Fondazione che non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento o che percepisce una rendita d'invalidità: 50% dello stipendio assicurato; • In caso di decesso di una persona assicurata sia nella Fondazione che nel piano previdenziale separato 1e che non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento o che percepisce una rendita d'invalidità: 20% dello stipendio assicurato (la differenza rispetto al punto sopra è compensata tramite un corrispondente aumento della rendita nel piano previdenziale separato 1e).
Rendita per conviventi	<p>Se le condizioni dell'Art. 96 sono adempiute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di decesso di una persona assicurata unicamente nella Fondazione che non abbia ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento o che percepisce una rendita d'invalidità: 50% dello stipendio assicurato; • In caso di decesso di una persona assicurata sia nella Fondazione che nel piano previdenziale separato 1e che non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento o che percepisce una rendita d'invalidità: 20% dello stipendio assicurato (la differenza rispetto al punto sopra è compensata tramite un corrispondente aumento della rendita nel piano previdenziale separato 1e).

Rendita per orfani	<p>I figli di una persona assicurata o di un beneficiario di rendita hanno diritto a una rendita per orfani.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il diritto sussiste fino al raggiungimento del suo 20° anno di età, per figli in formazione o invalidi almeno al 50% prosegue fino al compimento del 25° anno di età. • In caso di decesso di una persona assicurata che non abbia ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento o in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità: 10% dello stipendio assicurato.
Capitale di decesso	<p>= Liquidazione in capitale corrispondente all'ammontare dell'aver di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata.</p> <p>Nella misura in cui sussiste il diritto alla rendita per coniugi, per conviventi o per orfani secondo il presente Regolamento, il capitale in caso di decesso viene utilizzato per il finanziamento di queste rendite, secondo necessità.</p> <p>Gli acquisti ai sensi dell'Art. 27 del capitolo B come pure i capitali di risparmio del conto supplementare «Riscatto pensionamento anticipato» vengono rimborsati come capitale di decesso addizionale.</p>

Finanziamento

Contributi ordinari	In % dello stipendio assicurato			
	Datore di lavoro			
	Età	Contributi di risparmio	Contributi di rischio	Totale
	18-19	0.0%	1.050%	1.050%
	20-34	7.5%	1.050%	8.550%
	35-44	10.1%	1.050%	11.150%
	45-54	13.2%	1.050%	14.250%
	55-64/65	15.4%	1.050%	16.450%
	Persona assicurata			
	Contributi di risparmio			
Età	Standard	Plus (+2%)	Top (+4%)	
18-19	0.0%	0.0%	0.0%	
20-34	3.75%	5.75%	7.75%	
35-44	4.75%	6.75%	8.75%	
45-54	5.75%	7.75%	9.75%	
55-64/65	6.75%	8.75%	10.75%	
Contributi di rischio				
Età				
18-64/65	0.666%			
Totale				
Età	Standard	Plus (+2%)	Top (+4%)	
18-19	0.666%	0.666%	0.666%	
20-34	4.416%	6.416%	8.416%	
35-44	5.416%	7.416%	9.416%	
45-54	6.416%	8.416%	10.416%	
55-64/65	7.416%	9.416%	11.416%	
In caso di dubbio sono vincolanti le disposizioni regolamentari rispetto a questo allegato.				

Allegato 6 – Definizioni

Beneficiario di rendita	Una persona che percepisce dalla Fondazione una rendita
Beneficiari di una rendita di divorzio	Coniugi di beneficiari di rendita di vecchiaia della Fondazione con diritto a una rendita di divorzio vitalizia dalla Fondazione (secondo Art. 124° CC)
Collaboratori	Persone, le quali hanno un contratto di lavoro con la società
Datore di lavoro / Società	EFG Bank AG e le altre società con un rapporto di affiliazione nei confronti della Fondazione
Destinatario / Assicurato	Persona assicurata o beneficiario di rendita
Fondatrice	EFG Bank AG
Fondazione	Fondazione di Previdenza EFG SA
Fondo	Fondo Complementare di Previdenza EFG SA
Persona assicurata	Collaboratore assicurato attivo
Piano previdenziale separato 1e	Nuovo piano previdenziale EFG implementato con Fondation Collective Trianon 1e e introdotto a partire dal 01.01.2022 per i collaboratori che hanno uno stipendio lordo pari o superiore a CHF 145'000 (salvo eccezioni nell'Art. 18.2).

Allegato 7 – Elenco delle abbreviazioni

AI	Assicurazione federale per l'invalidità
AINF	Assicurazione contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare
Art.	articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210
cifr.	cifra/e
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911, RS 220
CPC	Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008, RS 272
cpv.	capoverso, paragrafo
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità, RS 831.20
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1991 sull'assicurazione contro gli infortuni, RS 832.20
LAM	Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare, RS 833.1
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, RS 831.10
lett.	lettera(e)
LFLP	Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, (Legge sul libero passaggio), RS 831.42
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto sulle assicurazioni sociali, RS 830.1
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, RS 831.40
LTF	Legge federale del 17 giugno 2008 sul Tribunale Federale (Legge sul Tribunale federale), RS 173.110
LUD	Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata), RS 211.231
OLP	Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio), RS 831.425
OPP 2	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, RS 831.441.1
OPPA	Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante fondi della previdenza professionale, RS 831.411
seg./ss	e seguente/i